



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 2/9 del 20.1.2022

## Verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea

(art. 29, L. n. 234/2012 – art. 7, L.R. n.13/2010)

Relazione per l'anno 2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. Quadro normativo .....   | 3  |
| 2. La verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione Sardegna agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea .....   | 4  |
| 3. Procedure di infrazione avviate ex artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti dell'Italia a causa di mancati adempimenti ad obblighi comunitari da parte della Regione Sardegna .....           | 4  |
| 3.1 Tutela e gestione delle risorse idriche .....   | 4  |
| 3.2 Tutela ambientale .....   | 23 |
| 4. Procedura di infrazione 2014/2140 Industrie alberghiere .....  | 36 |
| 5. Provvedimenti regionali di recepimento di direttive dell'Unione europea .....  | 36 |
| 6. Provvedimenti regionali di attuazione di norme del diritto dell'Unione europea, suddivisi per materia .....  | 37 |
| 6.1 Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni .....  | 37 |
| 6.2 Tutela e gestione delle risorse idriche .....   | 38 |
| 6.3 Tutela ambientale .....   | 40 |
| 6.4 Sanità .....  | 42 |
| 6.5 Agricoltura .....   | 51 |
| 7. Provvedimenti regionali di adeguamento a sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea .....   | 51 |
| 8. Provvedimenti regionali abrogativi o di adeguamento di disposizioni contrastanti o non conformi con l'ordinamento dell'Unione europea .....  | 52 |
| 9. Procedure di indagine formale della Commissione europea finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuto concessi dalla Regione Sardegna a norma degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'UE ..... | 52 |
| 9.1 Aiuti di Stato all'ex Gruppo Tirrenia .....   | 52 |
| 9.2 Aiuti di Stato Italia – SA. 58593 (2020/CP) Canoni demaniali agevolati per le cooperative del settore dell'acquacoltura. Pre-indagine .....   | 53 |
| 10. Procedure di recupero conseguenti a decisioni della Commissione europea che attestano l'illegittimità o l'incompatibilità con il TFUE di aiuti di Stato concessi dalla Regione Sardegna .....   | 55 |
| 10.1 Industrie alberghiere .....  | 55 |
| 10.1.1 Il regime e la decisione di recupero della Commissione europea .....   | 55 |
| 10.1.2 Il ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 108 paragrafo 2 TFUE .....  | 55 |
| 10.1.3 La procedura d'infrazione 2014/2140 e il ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260 paragrafo 2 TFUE .....  | 56 |
| 10.1.4 Avvio delle procedure preliminari alla promozione dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti della Regione Sardegna (art. 43 L. 234/2012) .....  | 57 |
| 10.2 Aeroporti sardi .....  | 61 |
| 10.3 Saremar .....  | 65 |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 1. Quadro normativo

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, che ha modificato la legge n. 11/2005, pone specifici obblighi a carico delle Regioni in materia di adeguamento del proprio ordinamento al diritto dell'Unione Europea (c.d. fase discendente); la medesima legge prevede all'articolo 29, comma 3, la predisposizione annuale di una relazione sullo stato di conformità del proprio ordinamento agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione Europea.

La partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea è attualmente disciplinata dalla legge regionale 30 giugno 2010, n.13 recante “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12”, recentemente modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 30.

L'art. 7 della legge regionale n. 13/2010 prevede:

*“1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.*

*2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, con riguardo alle misure da intraprendere.*

*3. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa contestualmente al Consiglio regionale.”*

In relazione al recepimento delle direttive dell'Unione europea, si ricorda che la LR 13/2010, finalizzata ad assicurare un'efficace e costante partecipazione della Regione sia alla fase ascendente sia alla fase discendente del diritto dell'Unione europea, ha introdotto lo strumento della legge europea regionale (art. 10), che garantisce il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Nell'anno 2021 non sono state individuate direttive sulle quali la Regione avesse interesse ad un recepimento autonomo, pertanto non è stato predisposto il disegno di legge europea regionale annuale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **2. La verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione Sardegna agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea**

Per la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione Sardegna all'ordinamento dell'Unione europea in riferimento all'anno 2021, sono stati utilizzati i consueti parametri di valutazione:

- stato dell'arte delle procedure di infrazione aperte nei confronti della Repubblica italiana per inadempimenti e violazioni del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Sardegna;
- provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea: a) provvedimenti di recepimento delle direttive europee; b) provvedimenti di attuazione di norme del diritto dell'Unione europea; c) provvedimenti abrogativi o di adeguamento di disposizioni contrastanti o non conformi con l'ordinamento dell'Unione europea;
- stato dell'arte delle procedure di indagine formale finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuti di Stato concessi dalla Regione Sardegna a norma degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- stato di avanzamento delle procedure di recupero conseguenti a decisioni della Commissione europea che attestano l'illegittimità o l'incompatibilità con il TFUE di aiuti di stato concessi dalla Regione Sardegna.

## **3. Procedure di infrazione avviate ex artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti dell'Italia a causa di mancati adempimenti ad obblighi comunitari da parte della Regione Sardegna**

Di seguito si riporta lo stato dell'arte delle procedure di infrazione in corso nell'anno 2021 che risultano aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano per inadempimenti e violazioni della normativa dell'Unione europea imputabili alla Regione Sardegna, suddivise per materia.

Le procedure di infrazione in corso sono in totale 8. Non si segnalano nuove procedure aperte né archiviazioni dal parte della CE.

### **3.1 Tutela e gestione delle risorse idriche**

In merito ai provvedimenti di attuazione e adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea ed alle procedure di infrazione relativi alle materie afferenti alla competenza del Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità, stante la complessità della materia, si ritiene utile riassumere gli adempimenti effettuati nel corso degli anni, già compiutamente riportati nelle precedenti verifiche di conformità, aggiornandoli con quelli effettuati nel corso del 2021:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **Direttiva 91/271/CEE del Consiglio** del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Con riferimento alla Direttiva 271/91/CEE la Commissione Europea, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, ha avviato già da tempo contro l'Italia la procedura di infrazione n. 2014/2059 (originariamente denominata, nella fase pre contenziosa, "Caso EU Pilot 1976/11/ENVI") e, nel luglio 2018, ha comunicato l'apertura di una ulteriore procedura di infrazione n. 2017/2181, entrambe per la violazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della suddetta Direttiva e riguardanti gli agglomerati con un carico generato superiore a 2.000 abitanti equivalenti.

#### **P.I. 2014/2059 (Causa C-668/19)**

Il Servizio competente della Commissione europea ha chiuso "negativamente" la fase pre contenziosa denominata "*Caso EU Pilot 1976/11/ENVI*", pertanto la Commissione Europea, con lettera C(2014)1851 del 28/03/2014 ha deciso l'avvio della procedura di infrazione 2014/2059 con la *Costituzione in mora*, ex art. 258 del TFUE, dell'Italia per la violazione degli obblighi derivati dalla Direttiva 91/271/CEE. In particolare, la Regione Sardegna, originariamente interessata dal pre-contenzioso comunitario EU Pilot 1976/11/ENVI per oltre cento situazioni di non conformità, è rimasta coinvolta dal suddetto provvedimento di costituzione in mora ancora per 64 agglomerati.

In risposta alle specifiche richieste del Ministero dell'Ambiente di cui alla nota prot. n. 9725 del 02/04/2014, la Regione Sardegna con nota Prot. n. 5197 del 16/05/2014 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha trasmesso tutti gli elementi utili a dimostrare l'avvenuta risoluzione di alcuni casi oggetto di contenzioso ovvero le informazioni inerenti alle attività in corso e/o programmate volte al loro adeguamento e alla messa a norma ai sensi della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione Europea con lettera C(2015) 1877 del 26/03/2015 ha successivamente emesso il *Parere Motivato*, ex art. 258 del TFUE, nei confronti dell'Italia per la violazione degli obblighi derivati dalla Direttiva 91/271/CEE. La Sardegna, interessata dal precedente provvedimento di *Costituzione in mora* per 64 situazioni di non conformità, resta coinvolta dal suddetto *Parere Motivato* ancora per 55 agglomerati.

La Regione con nota prot. 5955 del 27/05/2015, in riscontro alla nota 0004628/STA del 13/04/2015 del Ministero Ambiente (MATTM), e con nota prot. 7561 del 20/07/2016, in riscontro alla nota prot. 0011932/STA del 23/06/2016 del Ministero Ambiente (MATTM), ha fornito ulteriori aggiornamenti in merito ai casi oggetto della procedura di infrazione in questione.

A seguito dell'esame dei riscontri forniti sul *Parere Motivato* del 26/03/2015 la Commissione Europea, con lettera C(2017)3272 final del 17 maggio 2017, ha emesso un *Parere Motivato Complementare* nei confronti dell'Italia per la violazione degli obblighi derivati dalla Direttiva 91/271/CEE.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In particolare, la Regione Sardegna, interessata dal precedente provvedimento di *Parere Motivato* del 26/03/2015 per 55 situazioni di non conformità, resta coinvolta dal suddetto *Parere Motivato Complementare* ancora per 41 agglomerati.

La Regione, con nota prot. 5171 del 30/06/2017 della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, in riscontro alla nota prot. 11160 del 26/05/2017 del Ministero dell'Ambiente (MATTM), ha fornito tutte le informazioni aggiornate disponibili riguardanti i 41 agglomerati della Sardegna ancora coinvolti nel *Parere Motivato complementare* della Procedura di Infrazione 2014/2059.

La Regione, con nota prot. 5631 del 27/06/2018 della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, in riscontro alla nota prot. 8131 del 19/04/2018 del Ministero dell'Ambiente (MATTM), ha fornito tutte le ulteriori informazioni aggiornate e disponibili a tutto il mese di giugno del 2018, riguardanti i 41 agglomerati della Sardegna ancora coinvolti nel *Parere Motivato complementare* della Procedura di Infrazione 2014/2059.

Con nota prot. n. 5222 del 15/03/2019 il Ministero Ambiente (MATTM) dava informazione in merito al comunicato stampa del 7 marzo 2019 della Commissione europea, con il quale si preannunciava la decisione di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (ex art. 258 del TFUE) nell'ambito della suddetta procedura d'infrazione.

La Regione, con nota prot. 6773 del 24/07/2019 della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, in riscontro alla nota prot. 11741 del 12/06/2019 del Ministero dell'Ambiente (MATTM) e nelle more del deposito da parte della Commissione del ricorso in Corte di Giustizia, ha fornito tutte le informazioni aggiornate disponibili riguardanti gli agglomerati della Sardegna ancora coinvolti nella Procedura di Infrazione 2014/2059.

Inoltre, con nota prot. 13341 del 02/07/2019 il Ministero Ambiente (MATTM), nel segnalare l'entrata in vigore della Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto 18 aprile 2019 n. 32, faceva rilevare che la stessa norma prevede la sostanziale estensione dell'azione del Commissario straordinario unico (ex art. 2, c. 1 del decreto legge 29/12/2016 n. 243, che attualmente gestisce gli interventi su agglomerati già oggetto di sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea) anche alle altre procedure di infrazione in materia di trattamento delle acque reflue urbane. Il MATTM evidenziava inoltre che i commi 3 e 4 della suddetta legge stabiliscono le tempistiche e i principali soggetti coinvolti nella ricognizione degli interventi e relative risorse finanziarie al fine di individuare, su proposta dello stesso Ministero dell'Ambiente, gli interventi per i quali il Commissario unico assume il ruolo di Soggetto attuatore.

Con la suddetta nota il MATTM chiedeva pertanto l'invio al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e allo stesso MATTM, di una dettagliata relazione, così come indicato dagli artt. 3 e 4 della succitata Legge n. 55/2019, sulle misure intraprese e programmate, finalizzate al superamento dei casi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

interessati dalle procedure di infrazione, fornendo, per ciascun agglomerato la documentazione progettuale e tecnica e/o le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti.

La Regione, con nota prot. 7121 del 02/08/2019 della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, ha fornito tutti gli elementi utili in riscontro alla succitata nota del Ministero Ambiente (MATTM) del 02/07/2019.

Con la nota prot. 19574 del 26/09/2019 il Ministero Ambiente (MATTM) informava del deposito da parte della Commissione, in data 15 luglio 2019, del ricorso in Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 258, secondo comma, del TFUE (Causa C-668/19) contro la Repubblica Italiana, essendo quest'ultima venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e/o 4 e/o 5 e/o 10 della Direttiva 91/271/CEE.

In particolare, la Sardegna resta coinvolta nella suddetta Causa C-668/19 ancora per 24 agglomerati.

La Regione, con nota prot. 10138 del 25/10/2019 della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, in riscontro alla suddetta nota del MATTM del 26/09/2019, ha trasmesso le informazioni richieste, aggiornate a ottobre 2019, in tempo utile per il deposito del controricorso da parte dell'Italia.

Con le note prot. 33517 del 11/05/2020 e prot. 36737 del 20/05/2020, la Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare informava sull'avvenuto deposito da parte della Commissione europea delle repliche, nell'ambito della Causa C-668/19, in risposta agli elementi sviluppati dalla Repubblica italiana nel controricorso, nell'ambito delle quali la Commissione Europea formulava considerazioni in fatto ed in diritto e le conseguenti conclusioni, indicando inoltre il termine del deposito delle controrepliche.

Si rileva che la Sardegna non risulta interessata dai rilievi mossi con le sopra richiamate repliche della Commissione, avendo la stessa ritenuto di non dover più chiedere che venga dichiarato l'inadempimento da parte della Repubblica italiana degli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 91/271/CEE relativamente agli agglomerati di Lu Bagnu e Lodè, accogliendo pertanto le pertinenti argomentazioni difensive fornite dalla Regione con la sopracitata nota prot. n. 10138 del 24/10/2019.

La Regione Sardegna a tutt'oggi resta pertanto coinvolta nella suddetta Causa C-668/19 ancora per 22 agglomerati.

Infine, la Regione, con l'occasione della richiesta delle suddette controrepliche da parte della Commissione, con nota Prot. DG ADIS n. 6690 del 13/07/2020 ha ritenuto di dover comunque sottoporre all'attenzione del Ministero dell'Ambiente, e dunque della stessa Commissione europea, degli ulteriori elementi informativi, non già completamente disponibili alla data del deposito della causa e delle relative repliche, che aggiornano e sostituiscono parzialmente quanto già rappresentato e trasmesso con la sopracitata nota prot. n. 10138 del 24/10/2019.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Aggiornamento 2021**

Con le note prot. 106338 del 04/10/2021 e prot. n. 111385 del 15/10/2021, la competente Direzione Generale del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha informato in merito alla Sentenza di condanna emessa, in data 6 ottobre 2021, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, nei confronti della Repubblica italiana per inadempimento ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. Il MiTE ha inoltre fatto richiesta di trasmissione di ogni utile aggiornamento, in considerazione del fatto che entro due mesi dalla data del deposito della Sentenza, lo Stato membro deve fornire alla Commissione europea informazioni aggiornate sullo stato di esecuzione della Sentenza.

Per il caso specifico della Sardegna, gli agglomerati coinvolti nella suddetta sentenza sono in totale 22, così distribuiti in relazione agli articoli della Direttiva 91/271/CEE a cui non si è dato adempimento nei tempi previsti:

|                 | <i>Articolo 4</i> | <i>Articoli 4 e 5</i> | <i>Articolo 10</i> | <i>Numero totale agglomerati</i> |
|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| <i>Sardegna</i> | 21                | 1                     | 22                 | 22                               |

Nello specifico, gli agglomerati ancora coinvolti in relazione alla violazione dell'articolo 4 della Direttiva 91/271/CEE sono i seguenti: Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche, Cala Liberotto e Rena Majore.

In relazione a quanto previsto sia dall'art. 4 che dall'art. 5 della Direttiva 91/271/CEE, la Corte di Giustizia ha inoltre dichiarato per l'agglomerato di Dolianova che i requisiti richiesti dai suddetti articoli non sono stati soddisfatti alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza di condanna in argomento ha, inoltre, affermato che la Regione Sardegna è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 10 della Direttiva 91/271/CEE, omettendo di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di: Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche, Dolianova, Cala Liberotto e Rena Majore.

In considerazione di quanto sopra, la scrivente Direzione ha fatto richiesta ad EGAS e Abbanoa S.p.A., con nota prot. n. 10353 del 11/10/2021, di aggiornamento sullo stato d'avanzamento degli interventi oggetto della Sentenza di condanna nella Causa C-668/19.

Acquisite le informazioni richieste, la Regione, con nota prot. 11880 del 12/11/2021 della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, in riscontro alle soprarichiamate





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comunicazioni del MiTE del 04/10/2021 e del 15/10/2021, ha trasmesso le informazioni richieste, aggiornate a tutto ottobre 2021, entro i termini indicati dallo stesso Ministero.

#### **P.I. 2017/2181**

La Commissione Europea, con lettera C(2018) 4604 final del 19/07/2018 ha deciso l'avvio di una nuova e ulteriore procedura di infrazione 2017/2181 con la "*costituzione in mora*", ex art. 258 del TFUE, dell'Italia per la violazione degli obblighi imposti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 10 e 15 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio del 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per quanto riguarda complessivamente 276 agglomerati del territorio nazionale con un carico generato superiore a 2000 abitanti equivalenti. In particolare, la Regione Sardegna, risulta coinvolta dal suddetto provvedimento di costituzione in mora per 10 agglomerati.

La Commissione ha inoltre invitato il Governo italiano, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi dal ricevimento della suddetta lettera.

La Regione con nota prot. 8122 del 10/09/2018 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in riscontro alla nota prot. 15521/STA/Div. II del 26 luglio 2018 del Ministero Ambiente (MATTM), ha fornito gli aggiornamenti richiesti in merito ai casi oggetto della procedura di infrazione in questione.

A seguito dell'esame dei riscontri forniti sulla Lettera di *costituzione in mora* del 19/07/2018 la Commissione Europea, con lettera C(2019) 4694 final del 25 luglio 2019, ha emesso un *Parere Motivato* nei confronti dell'Italia per la violazione degli obblighi derivati dalla Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane ed in particolare per la violazione degli articoli 3, 4, 5, paragrafi 2 e 3, 10 e 15 della suddetta Direttiva.

In particolare, la Sardegna, interessata dal precedente provvedimento di *costituzione in mora* del 19/07/2018 per 10 situazioni di non conformità, resta coinvolta dal suddetto *Parere Motivato* ancora per 8 agglomerati.

La Regione, con nota prot. 7121 del 02/08/2019 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in riscontro alla nota prot. 15832 del 31/07/2019 del Ministero Ambiente (MATTM), ha fornito gli elementi informativi richiesti, utili a dare un quadro aggiornato della situazione e delle attività messe in campo per il superamento delle criticità riscontrate riguardanti gli 8 agglomerati ancora oggetto della procedura di infrazione in questione.

Come riportato nel precedente paragrafo riguardante la P.I. 2014/2059, con l'entrata in vigore della Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto 18 aprile 2019 n. 32, si prevede la sostanziale estensione dell'azione del Commissario straordinario unico (ex art. 2, c. 1 del decreto legge 29/12/2016 n. 243, che attualmente gestisce gli interventi su agglomerati già oggetto di sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea) anche alla procedura di infrazione in argomento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La suddetta nota del 02/08/2019 della Direzione del Distretto Idrografico e la relativa documentazione allegata veniva pertanto inviata anche al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le finalità previste dagli artt. 3 e 4 della succitata Legge n. 55/2019.

Nel corso del 2020 si segnala che non è intervenuta alcuna novità in merito alla procedura di infrazione in argomento, pertanto la Sardegna, in attesa di conoscere le valutazioni della Commissione europea in merito alle argomentazioni fornite con la nota della DG ADIS prot. 7121 del 02/08/2019, resta coinvolta dal suddetto *Parere Motivato* ancora per 8 agglomerati.

### **Aggiornamento 2021**

Con nota prot. n. 50603 del 12/05/2021, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), nelle more delle valutazioni della Commissione Europea sui riscontri trasmessi a novembre 2019, sul Parere motivato di luglio 2019, ha chiesto un aggiornamento della situazione per gli agglomerati coinvolti dalla procedura di infrazione n. 2017/2181 in argomento.

La Regione, con nota prot. 5767 del 07/06/2021 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha fornito gli elementi informativi richiesti dal MiTE, utili a dare un quadro aggiornato della situazione e delle attività messe in campo per il superamento delle criticità riscontrate riguardanti gli 8 agglomerati ancora oggetto della procedura di infrazione in questione.

- **Direttiva 91/676/CEE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole recepita dall'Italia con D.Lgs n. 152/99 e con D.Lgs n. 152/06.

Con riferimento alla Direttiva 91/676/CEE la Commissione Europea, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, ha avviato contro l'Italia la procedura di infrazione n. 2018/2249 per la violazione dell'articolo 3, comma 4 (in combinato disposto con l'allegato I.A), e dell'articolo 5, commi 5 e 6 della suddetta Direttiva, e successivamente ha trasmesso con lettera C (2020)7816 del 3 dicembre 2020 una lettera di messa in mora complementare alla suddetta procedura.

### **P.I. 2018/2249**

La Commissione europea, con lettera C(2018)7098 del 8/11/2018, ha deciso l'avvio della procedura d'infrazione 2018/2249 inviando alle Autorità italiane una lettera messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE in quanto ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 3, comma 4 (in combinato disposto con l'allegato I.A), e dell'articolo 5, commi 5 e 6 della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

Gli addebiti mossi all'Italia che coinvolgono la Regione Sardegna riguardano sostanzialmente tre aspetti:

1. la consistenza delle reti di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, si contesta la riduzione del numero di stazioni di controllo delle reti di monitoraggio della qualità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- delle acque superficiali e sotterranee nel quadriennio 2012-2015 rispetto al quadriennio precedente 2008-2011;
2. un giudizio di scarsa efficacia del Programma d'azione della Zona Vulnerabile da Nitrati (ZVN) di Arborea basato sull'apparente trend in peggioramento mostrato dai dati di monitoraggio;
  3. la mancata designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, laddove le attività di monitoraggio delle acque hanno rilevato superamenti delle concentrazioni limite di nitrati (50 mg/l) nelle acque sotterranee e corpi idrici superficiali in stato ipertrofico e eutrofico.

La Commissione ha inoltre invitato il Governo italiano, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi dal ricevimento della suddetta lettera. Lo Stato Italiano ha chiesto e ottenuto una proroga di ulteriori due mesi per la trasmissione delle osservazioni alla lettera di costituzione in mora come comunicato con nota 25853/STA del 20/12/2018 del Ministero dell'Ambiente (MATTM).

La Regione Sardegna con nota prot. 11354 del 29/11/2018 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in riscontro alle note prot.15922/STA del 1/08/2018 e prot.3041/STA del 19/11/2018 del Ministero Ambiente (MATTM), ha fornito un primo contributo inerente la valutazione delle criticità evidenziate dalla Commissione Europea sul rapporto ex Art. 10 della Direttiva Nitrati sullo stato di attuazione delle disposizioni della Direttiva suddetta (art.10) relativa al periodo 2012-2015, sulla base della quale la Commissione Europea ha messo in mora l'Italia con la procedura in oggetto.

La Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha illustrato la problematica al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 19 del 11.12.2018 ottenendo il parere favorevole alla strategia, proposta di concerto con l'Assessorato Agricoltura dopo aver avviato le opportune interlocuzioni con gli enti competenti, da condividere col MATTM al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.

La Regione con nota Prot.n. 1708 del 22 febbraio 2019 ha inviato alla CE, per il tramite del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), una relazione tecnica (approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna - Delibera n.1 del 3 luglio 2019), con le proprie osservazioni in risposta agli addebiti rilevati nella lettera di messa in mora.

In occasione della riunione plenaria con la Commissione Europea tenutasi presso la sede del MATTM il 4 luglio 2019 "*Technical meeting between Italian Competent Authorities for the implementation of the Nitrates Directive and European Commission's Directorate General for the Environment Rome, 4 July 2019*", la Regione Sardegna ha illustrato i contenuti della relazione tecnica descrivendo nel dettaglio le proprie osservazioni in risposta agli addebiti rilevati nella lettera di messa in mora e per dare risposta agli ulteriori chiarimenti richiesti dalla CE. In occasione dell'incontro la CE ha stabilito, riguardo ai tre addebiti mossi, gli adempimenti volti ad addivenire alla positiva risoluzione della procedura di infrazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Successivamente, con nota Prot. n. 6626 del 22.07.2019, la Regione Sardegna ha provveduto ad inviare il resoconto testuale, compresa la documentazione descrittiva, di quanto illustrato durante la riunione plenaria.

Con le note Prot. n. 8675 del 23.09.2019 e Prot. n. 8871 del 27.09.2019, la Regione ha provveduto a fornire i chiarimenti relativi al I e al III Addebito richiesti dalla CE a seguito dell'incontro bilaterale "*Follow up to the technical meeting between Italian Competent Authorities for the implementation of the Nitrates Directive and European Commission's Directorate General for the Environment (Meeting held in Rome, 4-5 July 2019) Request for additional information*".

Per quanto riguarda il II Addebito, la Commissione Europea ha chiesto alla Regione Sardegna di:

- fornire chiarimenti in merito al criterio di valutazione ABCD specificando che lo stesso integra ma non sostituisce i criteri di base stabiliti dalla Direttiva: "*Provide evidence that the ABCD criteria are additional to, and do not replace, the basic criteria for the designation of NVZs described in the Directive; otherwise modify the designation system based on the application of the ABCD criteria. It is indeed essential that there is no exclusion of waters and areas that should be qualified as polluted and designated as NVZs, respectively*".
- designare e notificare l'avvenuta designazione di ZVN aggiuntive: "Designate and notify the additional NVZs".

Con propria delibera n. 12 del 28/10/2019 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna ha provveduto a designare nuove Zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola nel territorio della regione Sardegna. L'allegato tecnico facente parte integrante e sostanziale della delibera fornisce i chiarimenti richiesti dalla CE a seguito dell'incontro bilaterale con riguardo al II addebito e, in particolare, descrive la metodologia utilizzata per l'individuazione di nuove ZVN in risposta agli addebiti mossi dalla Lettera di messa in mora C(2018)7098 del 8 novembre 2018 della Commissione Europea.

Con la nota Prot. n. 10251 del 29.10.2019, la Regione ha trasmesso alla CE, per il tramite del MATTM, il contributo della Regione Sardegna inerente agli addebiti mossi dalla Commissione Europea al fine di addivenire alla positiva risoluzione della procedura di infrazione. In particolare è stata trasmessa la citata delibera n. 12 del 28/10/2019, completa di allegato tecnico, con la quale il C.I. dell'AdB ha provveduto a designare nuove Zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola nel territorio della regione Sardegna.

La Commissione Europea, con nota ARES (2019) 7278313 del 26 novembre 2019, ha notificato le proprie osservazioni in riscontro alle informazioni trasmesse indicando ulteriori azioni da compiere. In particolare per la Regione Sardegna ha chiesto di procedere entro il 31 gennaio 2020 all'adozione formale e alla perimetrazione, includendo le aree drenanti verso i punti inquinati, delle nuove ZVN già individuate con la Deliberazione n. 12 del 28.10.2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità, come da mandato ex art. 4 della delibera n. 12 del 28.10.2019, ha avviato le attività di predisposizione degli atti per la successiva Deliberazione da parte della Giunta Regionale tenendo conto delle prescrizioni della Commissione Europea in merito all'approvazione e alla perimetrazione delle nuove designazioni di ZVN adottate con la Deliberazione n. 12 del 28.10.2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna.

Con Delibera di Giunta Regionale n.3/24 del 22.01.2020 (B.U.R.A.S. n.10 del 5.03.2020 - Parte I e II), la Regione Sardegna ha approvato la designazione delle nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (ZVN), adottata con la suddetta Deliberazione n. 12 del 28.10.2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, e le perimetrazioni delle nuove ZVN che delimitano le aree che scaricano verso i punti di monitoraggio inquinati da nitrati di origine agricola, ricadenti nei Comuni di Ardara, Cheremule, Mores, Siligo, Nurri, S. Nicolò Arcidano, Mogoro, Terralba. Con la medesima Delibera, la Regione ha inoltre disposto che, per tener conto di cambiamenti e/o di fattori attualmente imprevisi e non noti, le designazioni e/o le perimetrazioni delle nuove ZVN siano riesaminate e, se necessario, opportunamente riviste o completate al manifestarsi di tale necessità. Inoltre, con la suddetta delibera, la Regione ha dato mandato al Tavolo di lavoro permanente (art. 49 Disciplina regionale effluenti DGR 21/34 del 5.06.2013) di elaborare e pubblicare il progetto di Programma d'Azione per le nuove ZVN e al riesame e, se del caso, all'aggiornamento del Programma d'Azione e del Piano di Monitoraggio della Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea designata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/12 del 18.1.2005.

La Commissione europea, con lettera C(2020)7816 del 3.12.2020, ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora complementare riguardante la procedura d'infrazione 2018/2249 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in cui intende esaminare i progressi compiuti e le questioni sorte dopo l'invio della lettera di messa in mora dell'8.11.2018, sulla base dell'analisi dei dati più recenti trasmessi dall'Italia. Tale comunicazione è stata trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell'Acqua, alla Regione Sardegna con nota prot. 0105792 del 16.12.2020.

Gli addebiti mossi all'Italia che coinvolgono la Regione Sardegna riguardano sostanzialmente la Violazione dell'articolo 5, paragrafo 5 – Assenza di misure aggiuntive o di azioni rinforzate. La Commissione considera che misure aggiuntive o azioni rafforzate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva debbano essere adottate dalla Regione Sardegna nel Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile ai nitrati di origine agricola di Arborea (D.G.R. n.14/17 del 04.04.2006).

### **Aggiornamento 2021**

Con la nota n. Prot. N. 2260 del 03/03/2021 la Regione Sardegna ha trasmesso il proprio contributo al fine di consentire la predisposizione del riscontro nazionale alla lettera di messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE C(2020)7816 del 3 dicembre 2020, trasmessa dalla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Commissione Europea in riferimento alla procedura d'infrazione 2249/2018. In particolare la relazione rappresenta lo stato delle conoscenze in merito alla problematica nitrati fornendo valutazioni aggiuntive in merito all'analisi dei trend e fornisce una descrizione sintetica di alcune misure e azioni rafforzate già in atto e programmate nella ZVN di Arborea per il rispetto degli obiettivi della Direttiva 91/676/CEE.

Con la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 2 del 03.03.2021, ai fini dell'espletamento delle procedure di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e della successiva approvazione da parte della Giunta regionale, è stato adottato il "Programma d'Azione regionale ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle nuove zone vulnerabili designate con la Delibera di Giunta Regionale n. 3/24 del 22/01/2020".

Con la nota n.20846 del 9.09.2021 della Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna è stato dato avvio alla procedura di assoggettabilità a VAS del suddetto Programma d'Azione a decorrere dal 7 settembre 2021.

In conclusione, per quanto attiene all'ambito di competenza del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia a causa di mancati adempimenti ad obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea da parte della Regione Sardegna sono di seguito schematizzate:

#### Scheda di rilevazione 1

| <b>PROCEDURA DI INFRAZIONE 2014/2059 – ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 1991/271/CEE<br/>CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE</b> |  |
|---|--|
| <b>OGGETTO</b>  | Procedura di infrazione 2014/2059 ( <b>Fase precontenziosa conclusa</b> )<br><br>Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021, nella Causa C-668/19 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 15 luglio 2019, dalla Commissione Europea contro la Repubblica italiana per violazione della Direttiva 91/271/CEE – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 ( <b>Fase contenziosa conclusa</b> ). |
| <b>ASSESSORATO/ DG<br/>DI COMPETENZA</b>  | Presidenza / Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna   |
| <b>VIOLAZIONE<br/>CONTESTATA</b>  | Violazione degli obblighi disposti dalla Direttiva 91/271/CEE come modificata dal Regolamento n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.<br><br>Si contesta all'Italia, nello specifico, l'inadempimento degli obblighi incombenti in forza dell'art. 3 e/o dell'art. 4 e/o dell'art. 5 nonché dell'art. 10 della direttiva 91/271/CEE, per 605 agglomerati e 4 aree sensibili.<br><br>La contestazione è riferita, tra gli altri, anche a 22 agglomerati della Sardegna.                         |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI  
AVANZAMENTO  
DELLA PROCEDURA

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha stabilito, con sentenza del 6 ottobre 2021 nella Causa C-668/19, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, in 605 agglomerati e 4 aree sensibili.

Per il caso specifico della Sardegna, gli agglomerati coinvolti nella suddetta Sentenza sono in totale 22, così distribuiti in relazione agli articoli della Direttiva 91/271/CEE a cui non si è dato adempimento nei tempi previsti:

|          | Art. 4 | Art. 4 e 5 | Art. 10 | Numero totale agglomerati |
|----------|--------|------------|---------|---------------------------|
| Sardegna | 21     | 1          | 22      | 22                        |

Nello specifico, gli agglomerati coinvolti in relazione alla violazione dell'articolo 4 della Direttiva 91/271/CEE sono i seguenti: **Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche, Cala Liberotto e Rena Majore.**

In relazione a quanto previsto sia dall'art. 4 che dall'art. 5 della Direttiva 91/271/CEE, la Corte ha inoltre dichiarato per l'agglomerato di **Dolianova** che i requisiti richiesti dai suddetti articoli non sono stati soddisfatti alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella Sentenza di condanna in oggetto ha, inoltre, affermato che la Regione Sardegna è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 10 della Direttiva 91/271/CEE, omettendo di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di: **Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche, Dolianova, Cala Liberotto e Rena Majore.**

Con la nota prot. n. 111385 del 15/10/2021, la competente Direzione Generale del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), nell'informare in merito alla Sentenza di condanna emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha fatto richiesta di trasmissione di ogni utile aggiornamento, in considerazione del fatto che entro due mesi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
|  | <p>dalla data del deposito della Sentenza, lo Stato membro deve fornire alla Commissione europea informazioni aggiornate sullo stato di esecuzione della stessa.</p> <p>In considerazione di quanto sopra, la Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna ha fatto richiesta ad EGAS e Abbanoa S.p.A., con nota prot. n. 10353 del 11/10/2021, di aggiornamento sullo stato d'avanzamento degli interventi oggetto della Sentenza di condanna.</p> <p>Acquisite le informazioni richieste, la Regione, con nota prot. 11880 del 12/11/2021 della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, in riscontro alla soprarichiamata comunicazione del MiTE del 15/10/2021, ha trasmesso le informazioni richieste, aggiornate a tutto ottobre 2021, entro i termini indicati dallo stesso Ministero.</p> |
|--|--|

## Scheda di rilevazione 2

| <b>PROCEDURA DI INFRAZIONE 2017/2181 – ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 1991/271/CEE<br/>CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE</b> |  |
|---|--|
| OGGETTO   | Procedura di infrazione 2017/2181 – Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE (Lettera C(2019) 4694 final del 25 luglio 2019 della Commissione Europea)  |
| ASSESSORATO/ DG<br>DI COMPETENZA  | Presidenza / Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna   |
| VIOLAZIONE<br>CONTESTATA  | <p>Violazione degli obblighi disposti dalla Direttiva 91/271/CEE come modificata dal Regolamento n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.</p> <p>Si contesta all'Italia, in particolare, il mancato rispetto degli obblighi imposti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 10 e 15 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio del 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per quanto riguarda 237 agglomerati del territorio nazionale con un carico generato superiore a 2.000 a.e., e che l'Italia ha sistematicamente omesso di conformarsi alle disposizioni dei suddetti articoli della direttiva.</p> <p>La contestazione è riferita, tra gli altri, anche a 8 agglomerati della Sardegna (elencati nell'Allegato al <i>Parere Motivato</i> - Lettera C(2019) 4694 final del 25 luglio 2019 della Commissione Europea).</p> |





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|   |  |
|---|--|
| <p>STATO DI<br/>AVANZAMENTO<br/>DELLA PROCEDURA</p> | <p>La Commissione Europea con Lettera C(2018) 4604 final del 19 luglio 2018 ha emesso il provvedimento di <i>Costituzione in mora</i>, ex art. 258 del TFUE, dell'Italia per la violazione degli obblighi derivati dalla Direttiva 91/271/CEE ed in particolare degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 10 e 15. Il provvedimento coinvolge 10 agglomerati della Sardegna, così come indicati nell'Allegato alla sopracitata <i>Lettera di costituzione in mora</i>.</p> <p>Con la sopracitata <i>Lettera di costituzione in mora</i> del 19 luglio 2018, la Commissione ha inoltre invitato il Governo italiano, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi dal ricevimento della stessa.</p> <p>La Regione con nota prot. 8122 del 10 settembre 2018 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in riscontro alla nota prot. 15521/STA/Div. II del 26 luglio 2018 del Ministero Ambiente (MATTM), ha fornito gli aggiornamenti richiesti in merito ai casi oggetto della procedura di infrazione in questione.</p> <p>A seguito dell'esame dei riscontri forniti sulla Lettera di costituzione in mora del 19/07/2018 la Commissione Europea, con lettera C(2019) 4694 final del 25 luglio 2019, ha emesso un Parere Motivato nei confronti dell'Italia per la violazione degli obblighi derivati dalla Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane ed in particolare per la violazione degli articoli 3, 4, 5, paragrafi 2 e 3, 10 e 15 della suddetta Direttiva.</p> <p>In particolare, la Sardegna, interessata dal precedente provvedimento di costituzione in mora del 19/07/2018 per 10 situazioni di non conformità, resta coinvolta dal suddetto Parere Motivato ancora per 8 agglomerati.</p> <p>La Regione, con nota prot. 7121 del 02/08/2019 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in riscontro alla nota prot. 15832 del 31/07/2019 del Ministero Ambiente (MATTM), ha fornito gli elementi informativi richiesti, utili a dare un quadro aggiornato della situazione e delle attività messe in campo per il superamento delle criticità riscontrate riguardanti gli 8 agglomerati ancora oggetto della procedura di infrazione in questione.</p> <p>Come riportato anche nella scheda riguardante la P.I. 2014/2059, con l'entrata in vigore della Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto 18 aprile 2019 n. 32, si prevede la sostanziale estensione dell'azione del Commissario straordinario unico (ex art. 2, c. 1 del decreto legge 29/12/2016 n. 243, che attualmente gestisce gli interventi su agglomerati già oggetto di sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea) anche alla procedura di infrazione in argomento. La suddetta nota prot. 7121 del 02/08/2019 della Direzione del Distretto Idrografico e la relativa documentazione allegata veniva pertanto</p> |
|---|--|



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
|  | <p>inviata anche al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le finalità previste dagli artt. 3 e 4 della succitata Legge n. 55/2019.</p> <p>Nel corso del 2020 si segnala che non è intervenuta alcuna novità in merito alla procedura di infrazione in argomento, pertanto la Sardegna, in attesa di conoscere le valutazioni della Commissione europea in merito alle argomentazioni fornite con la nota della DG ADIS prot. 7121 del 02/08/2019, resta tutt'oggi coinvolta dal suddetto <i>Parere Motivato</i> ancora per 8 agglomerati.</p> <p>Con nota prot. n. 50603 del 12/05/2021, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), nelle more delle valutazioni della Commissione Europea sui riscontri trasmessi a novembre 2019, sul Parere motivato di luglio 2019, ha chiesto un aggiornamento della situazione per gli agglomerati coinvolti dalla procedura di infrazione n. 2017/2181 in argomento.</p> <p>La Regione, con nota prot. 5767 del 07/06/2021 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha fornito gli elementi informativi richiesti dal MiTE, utili a dare un quadro aggiornato della situazione e delle attività messe in campo per il superamento delle criticità riscontrate riguardanti gli 8 agglomerati ancora oggetto della procedura di infrazione in questione.</p> |
|--|--|

### Scheda di rilevazione 3

|  |   |
|--|---|
| <b>PROCEDURA DI INFRAZIONE 2018/2249 – MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI E CONTENUTO DEI PROGRAMMI D'AZIONE</b> |   |
| OGGETTO  | Procedura di infrazione 2018/2249 - Lettera di costituzione in mora (Lettera C(2018) 7098 del 9/11/2018 della Commissione Europea e Lettera C(2020)7816 del 3.12.2020)  |
| ASSESSORATO/ DG DI COMPETENZA  | Presidenza / Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna<br>Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale / Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale  |
| VIOLAZIONE CONTESTATA  | Obblighi disposti dalla Direttiva 676/91/CEE CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991.<br>Lettera C(2018) 7098 del 8/11/2018: si contesta all'Italia il mancato rispetto degli obblighi i ad essa incombenti a norma dell'articolo 3, comma 4 (in combinato disposto con l'allegato I.A), e dell'articolo 5, commi 5 e 6 della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
|  | <p>12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>In particolare la Regione Sardegna è coinvolta negli addebiti inerenti la riduzione delle stazioni delle reti di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee nel quadriennio 2012-2015 rispetto al quadriennio precedente 2008-2011, la mancata designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati e l'efficacia del Programma d'azione della Zona Vulnerabile ai Nitrati di Arborea.</p> <p>Lettera C(2020)7816 del 3.12.2020: si contesta all'Italia, tra le altre, la violazione dell'articolo 5, paragrafo 5 riguardante l'assenza di misure aggiuntive o di azioni rinforzate nei programmi d'azione adottati qualora non sia prevedibile una riduzione dell'inquinamento, vale a dire qualora i livelli di inquinamento aumentino o rimangano stabili.</p> <p>In particolare la Regione Sardegna è coinvolta nella violazione sopra indicata e riguardante l'efficacia del Programma d'azione della Zona Vulnerabile ai Nitrati di Arborea.</p>   |
| STATO DI<br>AVANZAMENTO<br>DELLA PROCEDURA | <p>La Commissione europea, con lettera C(2018)7098 del 9/11/2018, ha deciso l'avvio della procedura d'infrazione 2018/2249 inviando alle Autorità italiane una lettera messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE in quanto ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 3, comma 4 (in combinato disposto con l'allegato I.A), e dell'articolo 5, commi 5 e 6 della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>Con la sopracitata Lettera di costituzione in mora del 9/11/2018, la Commissione ha inoltre invitato il Governo italiano, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi dal ricevimento della suddetta lettera.</p> <p>Lo Stato Italiano ha chiesto e ottenuto una proroga di ulteriori due mesi per la trasmissione delle osservazioni alla lettera di costituzione in mora, come comunicato con nota 25853/STA del 20/12/2018 del Ministero dell'Ambiente (MATTM).</p> <p>La Regione Sardegna con nota prot. 11354 del 29/11/2018 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in riscontro alle note prot.15922/STA del 1/08/2018 e prot.3041/STA del 19/11/2018 del Ministero Ambiente (MATTM), ha fornito un primo contributo inerente la valutazione delle criticità evidenziate dalla Commissione Europea sul rapporto ex Art. 10 della Direttiva Nitrati sullo stato di attuazione delle disposizioni della Direttiva suddetta (art.10) relativa al periodo 2012-2015, sulla base della quale la Commissione Europea ha messo in mora l'Italia con la procedura in oggetto.</p> |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha illustrato la problematica al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 19 del 11.12.2018 ottenendo il parere favorevole alla strategia, proposta di concerto con l'Assessorato Agricoltura dopo aver avviato le opportune interlocuzioni con gli enti competenti, da condividere col MATTM al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.

La Regione con nota Prot.n. 1708 del 22 febbraio 2019 ha inviato alla CE, per il tramite del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), una relazione tecnica (approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna - Delibera n.1 del 3 luglio 2019), con le proprie osservazioni in risposta agli addebiti rilevati nella lettera di messa in mora.

In occasione della riunione plenaria con la Commissione Europea tenutasi presso la sede del MATTM il 4 luglio 2019 "Technical meeting between Italian Competent Authorities for the implementation of the Nitrates Directive and European Commission's Directorate General for the Environment Rome, 4 July 2019", la Regione Sardegna ha illustrato i contenuti della relazione tecnica descrivendo nel dettaglio le proprie osservazioni in risposta agli addebiti rilevati nella lettera di messa in mora e per dare risposta agli ulteriori chiarimenti richiesti dalla CE. In occasione dell'incontro la CE ha stabilito, riguardo ai tre addebiti mossi, gli adempimenti volti ad addivenire alla positiva risoluzione della procedura di infrazione.

Successivamente, con nota Prot. n. 6626 del 22.07.2019, la Regione Sardegna ha provveduto ad inviare il resoconto testuale, compresa la documentazione descrittiva, di quanto illustrato durante la riunione plenaria.

Con le note Prot. n. 8675 del 23.09.2019 e Prot. n. 8871 del 27.09.2019, la Regione ha provveduto a fornire i chiarimenti relativi al I e al III Addebito richiesti dalla CE a seguito dell'incontro bilaterale "Follow up to the technical meeting between Italian Competent Authorities for the implementation of the Nitrates Directive and European Commission's Directorate General for the Environment (Meeting held in Rome, 4-5 July 2019) Request for additional information".

Per quanto riguarda il II Addebito, la Commissione Europea ha chiesto alla regione Sardegna di:

- fornire chiarimenti in merito al criterio di valutazione ABCD specificando che lo stesso integra ma non sostituisce i criteri di base stabiliti dalla Direttiva: "Provide evidence that the ABCD criteria are additional to, and do not replace, the basic criteria for the designation of NVZs described in the Directive; otherwise modify the designation system based on the application of the ABCD criteria. It is indeed essential that there is no exclusion of waters and areas that should be qualified as



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
|  | <p>polluted and designated as NVZs, respectively”.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Designare e notificare l'avvenuta designazione di ZVN aggiuntive: “Designate and notify the additional NVZs”.</li></ul> <p>Con propria delibera n. 12 del 28/10/2019 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna ha provveduto a designare nuove Zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola nel territorio della regione Sardegna. L'allegato tecnico facente parte integrante e sostanziale della delibera fornisce i chiarimenti richiesti dalla CE a seguito dell'incontro bilaterale con riguardo al II addebito e, in particolare, descrive la metodologia utilizzata per l'individuazione di nuove ZVN in risposta agli addebiti mossi dalla Lettera di messa in mora C(2018)7098 del 8 novembre 2018 della Commissione Europea.</p> <p>Con la nota Prot. n. 10251 del 29.10.2019, la Regione ha trasmesso alla CE, per il tramite del MATTM, il contributo della Regione Sardegna inerente agli addebiti mossi dalla Commissione Europea al fine di addivenire alla positiva risoluzione della procedura di infrazione. In particolare è stata trasmessa la citata delibera n. 12 del 28/10/2019, completa di allegato tecnico, con la quale il C.I. dell'AdB ha provveduto a designare nuove Zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola nel territorio della regione Sardegna.</p> <p>La Commissione Europea, con nota ARES (2019) 7278313 del 26 novembre 2019, ha notificato le proprie osservazioni in riscontro alle informazioni trasmesse indicando ulteriori azioni da compiere. In particolare per la Regione Sardegna si chiede di procedere entro il 31 gennaio 2020 all'adozione formale e alla perimetrazione, includendo le aree drenanti verso i punti inquinati, delle nuove ZVN già individuate con la Deliberazione n. 12 del 28.10.2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.</p> <p>Con Delibera di Giunta Regionale n.3/24 del 22.01.2020 (B.U.R.A.S. n.10 del 5.03.2020 - Parte I e II), la Regione Sardegna ha approvato la designazione delle nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (ZVN), adottata con la suddetta Deliberazione n. 12 del 28.10.2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, e le perimetrazioni delle nuove ZVN che delimitano le aree che scaricano verso i punti di monitoraggio inquinati da nitrati di origine agricola, ricadenti nei Comuni di Ardara, Cheremule, Mores, Siligo, Nurri, S.Nicolo' Arcidano, Mogoro, Terralba. Con la medesima Delibera, la Regione ha inoltre disposto che, per tener conto di cambiamenti e/o di fattori attualmente impreveduti e non noti, le designazioni e/o le perimetrazioni delle nuove ZVN siano riesaminate e, se necessario, opportunamente riviste o completate al manifestarsi di tale necessità. Inoltre, con la suddetta delibera, la Re ha dato mandato al Tavolo di lavoro permanente (art. 49 Disciplina regionale effluenti DGR 21/34 del 5.06.2013) di elaborare e pubblicare il progetto di Programma d'Azione per le nuove ZVN e al riesame e, se del caso, all'aggiornamento del Programma d'Azione</p> |
|--|--|



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e del Piano di Monitoraggio della Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea designata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/12 del 18.1.2005.

La Commissione europea, con lettera C(2020)7816 del 3.12.2020, ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora complementare riguardante la procedura d'infrazione 2018/2249 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in cui intende esaminare i progressi compiuti e le questioni sorte dopo l'invio della lettera di messa in mora dell'8.11.2018, sulla base dell'analisi dei dati più recenti trasmessi dall'Italia. Tale comunicazione è stata trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell'Acqua, alla Regione Sardegna con nota prot. 0105792 del 16.12.2020.

Gli addebiti mossi all'Italia che coinvolgono la Regione Sardegna riguardano sostanzialmente la Violazione dell'articolo 5, paragrafo 5 – Assenza di misure aggiuntive o di azioni rinforzate. La Commissione considera che misure aggiuntive o azioni rafforzate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva debbano essere adottate dalla Regione Sardegna nel Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile ai nitrati di origine agricola di Arborea (D.G.R. n.14/17 del 04.04.2006).

Con la nota n. Prot. N. 2260 del 03/03/2021 la Regione Sardegna ha trasmesso il proprio contributo al fine di consentire la predisposizione del riscontro nazionale alla lettera di messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE C(2020)7816 del 3 dicembre 2020, trasmessa dalla Commissione Europea in riferimento alla procedura d'infrazione 2249/2018. In particolare la relazione rappresenta lo stato delle conoscenze in merito alla problematica nitrati fornendo valutazioni aggiuntive in merito all'analisi dei trend e fornisce una descrizione sintetica di alcune misure e azioni rafforzate già in atto e programmate nella ZVN di Arborea per il rispetto degli obiettivi della Direttiva 91/676/CEE.

Con la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 2 del 03.03.2021, ai fini dell'espletamento delle procedure di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e della successiva approvazione da parte della Giunta regionale, è stato adottato il "Programma d'Azione regionale ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle nuove zone vulnerabili designate con la Delibera di Giunta Regionale n. 3/24 del 22/01/2020".

Con la nota n.20846 del 9.09.2021 della Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna è stato dato avvio alla procedura di assoggettabilità a VAS del suddetto Programma d'Azione a decorrere dal 7 settembre 2021.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### 3.2 Tutela ambientale

#### Scheda di rilevazione 1

| PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2028/2021 (EX INDAGINE EU PILOT 8348/16/ENVI) |  |
|--|--|
| OGGETTO  | Completamento della designazione dei siti della Rete Natura 2000 in Italia   |
| ASSESSORATO / DG DI COMPETENZA   | Difesa dell'Ambiente – Direzione Generale dell'Ambiente  |
| VIOLAZIONE CONTESTATA  | <p>La creazione della Rete Natura 2000 coerente composta da Zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) è un obiettivo fondamentale ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, che doveva essere raggiunto entro il 2012. Tale termine è stato superato ma l'obiettivo non è ancora raggiunto.</p> <p>Le lacune riguardano, per la Regione Sardegna, principalmente l'insufficiente proposta di siti di importanza comunitaria (SIC) e ZPS marini.</p>   |
| STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROCEDURA                                     | <p>La procedura è aperta.</p> <p>In data 06.05.2016 la Commissione Europea ha avviato una indagine (EU PILOT 8348/16/ENVI) al fine di verificare l'ottemperanza, da parte dello Stato italiano, delle disposizioni previste dall'art.4 par1 della Direttiva Habitat, con la quale ha chiesto informazioni sulle misure adottate per conformarsi alle disposizioni della norma.</p> <p>Verificato che in Italia il processo registra un importante ritardo, la Commissione ha chiesto allo Stato italiano di spiegare in che modo e quando intende risolvere le lacune restanti anche per quanto riguarda la proposta di siti Natura 2000 marini.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato un percorso finalizzato a risolvere, entro il 2019, la potenziale violazione della normativa comunitaria e prevenire così l'avvio di una procedura d'infrazione, percorso che prevede l'istituzione di nuovi SIC e ZPS marini con l'ausilio delle Regioni, cui il Ministero ha delegato la competenza all'individuazione e gestione dei siti Natura 2000 ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 357/1997 e s.m.i.</p> <p>In particolare, le carenze segnalate per la Regione Sardegna dal Seminario Biogeografico della regione marina mediterranea, tenutosi a Malta il 29 settembre 2017, riguardano l'insufficiente individuazione di SIC marini finalizzati alla tutela della specie di Tursiops truncatus, (Tursiopo) appartenente all'Ordine dei cetacei, e l'insufficiente designazione di</p> |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ZPS marine per la tutela delle specie di avifauna: *Calonectris diomedea* (Berta maggiore), *Puffinus yelkouan* (Berta minore), *Phalacrocorax aristotelis* (Marangone dal ciuffo), e *Larus audouinii* (Gabbiano corso).

La Regione, con l'ausilio delle Aree marine protette della Sardegna, ha individuato otto aree da indicare come nuovi SIC o ampliamenti di SIC esistenti per la tutela del Tursiopo e cinque aree da indicare come nuove ZPS o ampliamenti di ZPS esistenti, in larga parte coincidenti con i proposti SIC, che costituiscono la proposta ufficiale della Regione Sardegna da sottoporre alla Commissione Europea per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tale proposta è stata formalizzata con la DGR n.8/70 del 19.02.2019.

Con nota prot. 4874 del 01.03.2019 la proposta è stata trasmessa ufficialmente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

Nel mese di marzo 2020 sono stati inviati al Ministero dell'Ambiente i Formulari standard Natura 2000 dei nuovi siti, richiesti dal Ministero stesso per chiudere definitivamente l'EU Pilot.

Con lettera di messa in mora del 9.6.2021, ai sensi dell'art. 258 del TFUE la Commissione ha comunicato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi:

- dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non avendo proposto un elenco esaustivo di SIC e non avendo fornito tutte le informazioni necessarie in merito a ciascun sito proposto
- dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non avendo classificato come ZPS i territori delle sue aree marine più idonei per la protezione delle specie di cui all'allegato I di tale direttiva e delle altre specie migratrici regolarmente presenti in Italia.

Per la Regione Sardegna, allo stato attuale le carenze contestate riguardano:

SIC-ZSC – carenze solo relativamente a un habitat (\*91AA Boschi orientali di quercia bianca) e una specie vegetale (1897 *Carex panormitana*)

Per quanto riguarda le ZPS, la Commissione rileva che le zone identificate nell'inventario IBA (Important Bird Areas, <https://maps.birdlife.org/marinelIBAs/>) quale habitat marino pertinente per le specie di uccelli marini e acquatici presenti nella regione marina mediterranea italiana sono coperte solo in minima parte dalle ZPS; ancora più nel dettaglio, per la Sardegna si evidenzia che l'IBA 223 "Sardegna Settentrionale" è stata





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |   |
|--|---|
|  | <p>designata solo parzialmente come ZPS.</p> <p>La Regione Sardegna ha riscontrato le carenze contestate con propria nota del Servizio Tutela della Natura e politiche forestali dell'Assessorato Difesa dell'ambiente (Protocollo n. 0029492 del 10/12/2021) e allegata relazione esplicativa sulle attività promosse dalla Regione Sardegna al fine di superare positivamente la "Procedura d'infrazione n. 2028/2021".</p> |
|--|---|

## Scheda di rilevazione 2

| <b>PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2015-2163 EX ART. 226 TRATTATO CE</b> |   |
|---|---|
| OGGETTO   | Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione della Direttiva Habitat  |
| ASSESSORATO / DG DI COMPETENZA                                      | Difesa dell'Ambiente – Direzione Generale dell'Ambiente   |
| VIOLAZIONE CONTESTATA   | <p>Mancata adozione degli obblighi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva Habitat). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– dell'art. 4, par. 4, relativo alla designazione delle aree SIC in Zone di Protezione Speciale entro il termine prescritto dei 6 anni</li><li>– dell'art. 6, par. 1, che prevede che per le ZSC vengano adottate opportune misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.</li></ul> |
| STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROCEDURA                                | <p>La procedura è aperta.</p> <p>In data 22.04.2013 la Commissione Europea ha avviato una indagine (EU PILOT 4999/13/ENVI) al fine di verificare l'ottemperanza, da parte dello Stato italiano, delle disposizioni previste dall'art.4 par.4 della Direttiva Habitat, con la quale ha chiesto informazioni sulle misure adottate per conformarsi alle disposizioni della norma.</p> <p>Verificato che in Italia il processo registra un importante ritardo, avendo l'Italia designato come ZSC solamente 367 SIC, l'EU Pilot è stato archiviato con esito negativo è stata disposta l'apertura della Procedura di infrazione di cui all'oggetto, trasmessa con lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE del 23 ottobre 2015.</p>   |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In data 4.11.2015 si è tenuto un incontro al Ministero con i rappresentanti di tutte le Regioni, responsabili ognuna per suo conto della gestione dei Siti Natura 2000 e pertanto incaricata di stabilirne gli obiettivi e le misure di conservazione pertinenti.

La regione Sardegna ha, sul suo territorio, 93 Siti Natura 2000 di cui si è impegnata ad effettuare la proposta di designazione:

- per 36 Siti entro il mese di marzo 2016
- per altri 43 entro il mese di luglio 2016

Per 9, particolarmente problematici, ha chiesto di potersi confrontare con il MATTM, mentre per gli ultimi 4 non risultano ancora scaduti i termini.

A seguito degli impegni presi in tale data, è stato fatto uno sforzo per approvare nel tempo più breve possibile gli aggiornamenti dei Piani di Gestione, che contengono le misure di conservazione per gli habitat e le specie della Direttiva, primo passo verso la designazione come ZSC.

Con nota prot. 14126 del 21.07.2016 si è provveduto a trasmettere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/10 del 14.06.2016 (disponibile anche sul sito istituzionale con i relativi allegati, all'indirizzo:

<http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=53174>) con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di proporre al Ministero dell'Ambiente la designazione quali ZSC di 80 SIC della Regione provvisti di piano di gestione approvato, rispettando così l'impegno di cui sopra.

Il Ministero ha istruito parte dei Piani e, previa intesa con la Regione Sardegna, ha provveduto a designare 56 ZSC con decreto 7 aprile 2017 (disponibile sul sito del MATTM all'indirizzo:

[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza\\_valutazione\\_merito/DPN/provvedimenti\\_organico\\_politico/2017/16%20DM%207.04.2017.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_organico_politico/2017/16%20DM%207.04.2017.pdf)).

In data 18 gennaio 2017 si è tenuta una riunione in videoconferenza con il MATTM per definire modalità condivise di definizione delle misure di conservazione per i SIC interessati dalla presenza di aree militari e per quelli sprovvisti di piano di gestione per situazioni conflittuali sul territorio.

Relativamente ai siti militari, il MATTM con nota prot. 1760 del 27.01.2017 (prot. DG Ambiente n. 1710 del 30.01.2017) ha preso atto dell'impossibilità di procedere alla designazione delle ZSC, informando contestualmente la Regione della firma di un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente e Ministro della Difesa per verificare la fattibilità di un eventuale Piano nazionale sulle attività dei poligoni militari da assoggettare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

a procedura di VAS e di Valutazione d'incidenza. Il MATTM ha suggerito inoltre che i referenti regionali di Natura 2000 partecipino al tavolo di confronto istituzionale tra Regione Sardegna e Ministero della Difesa, per concordare eventualmente in tale sede modalità di gestione condivise per i siti Natura 2000 ricadenti nei poligoni militari. Con nota prot. 2763/GAB/2017 l'Assessore della Difesa dell'Ambiente ha quindi chiesto alla Presidenza della Regione Sardegna che il suddetto tavolo di confronto istituzionale venisse integrato con un referente del Servizio tutela della Natura, che ha infatti partecipato ad una successiva riunione del tavolo medesimo.

Nel corso della riunione bilaterale Commissione Europea – Italia nell'ambito dell'Azione 5 del "Piano d'Azione per la natura, i cittadini e l'economia", tenutasi a Roma il 12 e 13 febbraio 2018, sono stati discussi, al punto 2 dell'agenda, i progressi nella designazione delle ZSC. In tale riunione, i funzionari del Ministero dell'Ambiente hanno indicato come data di completamento della designazione delle restanti 33 ZSC della Regione Sardegna il mese di settembre 2018.

Con nota 10629 dell'8 maggio 2018 la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, rappresentando l'impossibilità di rispettare la data di settembre 2018 per i SIC ricompresi in siti militari, ha suggerito al MATTM di voler valutare l'ipotesi di un diretto coinvolgimento del Ministero della Difesa nella procedura di infrazione e nella definizione di possibili modalità di gestione dei siti interessati, preliminarmente alla designazione delle ZSC, eventualmente nell'ambito del "Protocollo d'intesa in materia di tutela ambientale ed attività esercitative militari tra il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro della Difesa", firmato il 18 giugno 2015.

La problematica dei SIC in aree militari è stata sottoposta, dai referenti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, all'attenzione del Tavolo di concertazione Regione Sardegna - Ministero della Difesa, che, in data 18 dicembre 2017, ha portato alla stipula di un Protocollo d'Intesa tra il Ministro della Difesa e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna per il coordinamento delle attività militari presenti nel territorio della Regione. In tale Protocollo, all'art. 2, si prevede l'istituzione di Osservatori ambientali indipendenti nei poligoni e nelle aree a maggior intensità addestrativa.

A tal proposito, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna ha proposto, nell'ambito del redigendo "Accordo di Attuazione ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle attività militari presenti nel territorio della Regione" tra Ministeri e Regione Sardegna, di inserire nell'Allegato 4 all'Accordo una sezione dedicata alla "Definizione di modalità condivise di gestione dei siti Natura 2000 nelle aree militari".

Alla citata nota 10629 dell'8 maggio 2018 il MATTM ha dato riscontro in data 7 dicembre 2018 (prot. 28617), confermando la necessità di soluzioni condivise tra la Regione Sardegna e il Ministero della Difesa nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto in data



|  |  |
|--|--|
|  | <p>18 dicembre.</p> <p>Relativamente ai siti sprovvisti di piano di gestione ed ai siti per i quali il Piano di Gestione approvato non è stato ritenuto, dal MATTM, sufficiente a garantire il perseguimento degli obiettivi della Direttiva Habitat, nel mese di ottobre 2017 è stato pubblicato un bando per "l'affidamento del servizio di predisposizione delle misure di conservazione dei SIC della rete Natura 2000 in Sardegna. Sulla base dei prodotti elaborati dal raggruppamento aggiudicatario, ivi compresa una prima bozza di misure di conservazione per i SIC sprovvisti di piano, sono state elaborate le proposte misure di conservazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- otto SIC dotati di Piano di Gestione ritenuti non adeguati dal MATTM;</li><li>- cinque SIC sprovvisti di Piano di Gestione.</li></ul> <p>Le proposte misure di conservazione sono state illustrate ai sindaci dei Comuni in cui ricadono i suddetti SIC nell'ambito di riunioni appositamente convocate nei mesi di novembre e dicembre 2018 dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente alla presenza dei tecnici del Servizio Tutela della natura e politiche forestali. I sindaci hanno avuto l'occasione di prendere visione delle misure proposte, fare osservazioni e condividere i contenuti delle stesse.</p> <p>È stata pertanto elaborata una proposta di deliberazione della giunta regionale con la quale si dispone l'approvazione delle misure di conservazione per i tredici SIC di cui ai due punti precedenti e si dispone, inoltre, di approvare la proposta di designazione quali ZSC dei cinque SIC non già proposti con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/10 del 14.06.2016 in quanto all'epoca sprovvisti di piano di gestione. Tale proposta di delibera è stata approvata dalla Giunta Regionale in data 18.12.2018 (n. 61/35).</p> <p>Sulla base della suddetta Delibera di Giunta regionale, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con DM 8 agosto 2019, ha designato ulteriori 23 ZSC nel territorio della Regione Sardegna.</p> <p>Con DM del 10 maggio 2021 il Ministero ha designato ulteriori 4 ZSC nel territorio della Regione Sardegna.</p> <p>Allo stato attuale sono in corso di designazione ulteriori 5 ZSC (siti ricadenti in ambito di poligoni militari e Arcipelago di La Maddalena).</p> <p>Con lettera di messa in mora complementare C(2019)537 del 25 gennaio 2019, la Commissione europea ha contestato che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4, paragrafo 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) non avendo designato come zone speciali di conservazione (Z.S.C.), il più rapidamente possibile entro un termine massimo di sei anni, 463 su 2.285 siti di interesse comunitario (S.I.C.) per quali il termine di sei anni è scaduto;</li><li>b) avendo omesso di istituire gli obiettivi di conservazione sito-specifici dettagliati;</li></ul> |
|--|--|



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |   |
|--|---|
|  | <p>c) avendo omesso di stabilire le misure di conservazione necessarie che corrispondono alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della suddetta direttiva.</p> <p>Con nota prot. 4833 del 05/03/2019 il Ministero dell'ambiente ha notificato a questo Assessorato la succitata lettera di messa in mora; a tale notifica sono succedute ulteriori interlocuzioni e diversi incontri per chiarire le richieste della Commissione e concordare con le Regioni le possibili soluzioni, discusse più di recente nell'ambito del Workshop "Mettiamoci in Riga" del 26-27 giugno, organizzato dal Ministero dell'Ambiente al fine di dare alle Regioni indicazioni definitive su come procedere.</p> <p>Al fine di risolvere le criticità succitate, nel 2019 il Servizio tutela natura e politiche forestali ha affidato un servizio per il riallineamento della banca dati Natura 2000 (Formulari standard) dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituiti ai sensi della Direttiva habitat e per l'individuazione di obiettivi e misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000 della Regione Sardegna nell'ambito del prodotto.</p> <p>Tale servizio si è concluso nel mese di aprile 2020.</p> <p>Allo stato attuale la Regione Sardegna è impegnata, in collaborazione con le altre Regioni Italiane e con il MiTE alla ridefinizione degli obiettivi e delle misure di conservazione.</p> |
|--|---|

### Scheda di rilevazione 3

| PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2013/2022 EX ART. 226 TRATTATO CE |   |
|--|---|
| OGGETTO  | Procedura di infrazione 2013/2022 – Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche.   |
| ASSESSORATO / DG DI COMPETENZA                               | Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente   |
| VIOLAZIONE CONTESTATA  | La Commissione Europea ha avviato una procedura di messa in mora complementare per la violazione di alcuni articoli della direttiva 2002/49/CE in combinato disposto con l'art. 4 (3) del Trattato dell'Unione europea, evidenziando delle carenze nella documentazione inviata dall'Italia nel 2013-2014, nonché sottolineando che le modalità di trasmissione non consentivano di esercitare il ruolo di verifica, in riferimento alla mappatura acustica e al Piano d'azione di cui al D.Lgs. 194/2005 attuativo della direttiva sopraccitata. |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
| STATO DI<br>AVANZAMENTO<br>DELLA PROCEDURA | <p>Messa in mora complementare ex art. 258 TFUE del 25 febbraio 2016</p> <p>In relazione agli obblighi derivanti dalla direttiva di cui sopra, la Commissione Europea ha evidenziato delle carenze nella documentazione inviata dall'Italia nel 2013-2014, nonché sottolineato che le modalità di trasmissione non consentono di esercitare il ruolo di verifica. Al fine di chiarire le criticità e consentire all'Italia di trasmettere le proprie controdeduzioni e osservazioni, con nota 4745 del 31.03.2016 il Min. Ambiente ha convocato una riunione tecnica con tutte le Regioni/Province, tenutasi in data 11 aprile 2016, alla quale la RAS non ha potuto partecipare. Si evidenzia che le autorità individuate dalla Regione per i due agglomerati, ossia la Provincia di Cagliari e il Comune di Sassari, hanno inoltrato direttamente al Ministero la documentazione richiesta e le risposte alle osservazioni avanzate, con note rispettivamente n. 15090 dell'11.04.2016 e 15.04.2016, inviate anche alla Regione per opportuna conoscenza. Non risulta che il Ministero abbia avanzato ulteriori osservazioni a seguito delle suddette note.</p> <p>Aggiornamento al 2018</p> <p>Il MATTM in data 22/02/2018, con nota n. 2952, ha comunicato che la Commissione europea, con nota C(2018)311 del 25 gennaio 2018 ha trasmesso alle Autorità italiane un parere motivato, conseguente alla lettera di costituzione in mora complementare, estesa alla seconda fase, a seguito della verifica condotta dalla medesima Commissione sulla documentazione inviata dall'Italia nel periodo 2016-2017. Nel parere motivato la CE argomentava che l'Italia è venuta meno a diversi obblighi ed in particolare, nel caso degli agglomerati di Cagliari e Sassari, la contestazione riguarda esclusivamente la non corretta trasmissione delle informazioni relative alle risultanze delle consultazioni dei suddetti piani d'azione da parte del pubblico e le date di adozione degli stessi piani d'azione.</p> <p>Posto che la CE poneva all'Italia come termine ultimo per la trasmissione delle osservazioni il 22.03.2018, il MATTM ha convocato le Autorità competenti e le Regioni, ad un incontro in data 6.03.2018. Le Autorità competenti (Comune di Sassari e la Provincia di Cagliari, oggi Città metropolitana di Cagliari), nell'impossibilità di partecipare all'incontro, hanno inoltrato risposta scritta.</p> <p>In particolare il Comune di Sassari con nota del 1/03/2018, ha comunicato che nel parere motivato erano riportate le medesime carenze/osservazioni alle quali aveva già dato riscontro in data 15.04.2016 con nota prot. 506622; ad ogni buon conto ha ritrasmesso i documenti atti a dimostrare il corretto assolvimento degli adempimenti contestati. La Città Metropolitana, con nota prot. 5848 del 6/03/2018, ha trasmesso le osservazioni ed i documenti utili ad attestare l'assolvimento degli adempimenti, rilevando che gli stessi erano già stati inoltrati al Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio della Regione in data 28/10/2013. Il predetto Servizio TAT li aveva a sua volta inoltrati in data 6/11/2013 al</p> |
|--|--|



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|      |  |
|------|--|
|      | <p>MATTM con nota prot. 24670.</p> <p>Il Servizio TAT, con nota prot. 6410 del 19.03.2018 ha quindi inoltrato comunicazione formale al MATTM, nella quale ha riassunto e ribadito il corretto operato delle predette autorità, documentato dagli atti che ha provveduto a ritrasmettere, per maggiore cautela.</p> <p>Aggiornamento al 2019</p> <p>Nel 2019 non sono pervenute comunicazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto si conferma quanto già espresso nell'annualità precedente e cioè che a parere del Servizio TAT le contestazioni avanzate dalla Commissione Europea dovrebbero ritenersi definitivamente superate.</p> <p>Aggiornamento al 2020</p> <p>Nel 2020 non sono pervenute comunicazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto si conferma quanto già espresso nel 2018 e ribadito nel 2019 e cioè che a parere del Servizio TAT le contestazioni avanzate dalla Commissione Europea dovrebbero ritenersi definitivamente superate.</p> <p>Aggiornamento al 2021</p> <p>Nel 2021 non sono pervenute comunicazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto si conferma quanto già espresso nel 2018, e ribadito nel 2019 e nel 2020 e cioè che, a parere del Servizio TAT, le contestazioni avanzate dalla Commissione Europea dovrebbero ritenersi definitivamente superate.</p> |
| NOTE | <p>Si evidenzia che la Regione ha individuato quali Autorità competenti all'espletamento delle attività sui due agglomerati di Cagliari e Sassari rispettivamente la Provincia di Cagliari e il Comune di Sassari, i quali hanno prontamente fornito tutti le opportune risposte direttamente al Ministero dell'Ambiente, mentre la Regione Sardegna, ha coordinato le attività, provvedendo, ad ogni buon conto, a trasmettere nuovamente al MATTM gli atti attestanti l'assolvimento degli adempimenti.</p> <p>Per quanto sopra esposto, a parere del Servizio TAT, le contestazioni avanzate dalla Commissione Europea dovrebbero ritenersi definitivamente superate.</p>   |

#### Scheda di rilevazione 4

|   |   |
|---|---|
| <b>PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2003/2077 EX ART. 226 TRATTATO CE</b> |   |
| OGGETTO   | Procedura d'infrazione 2003/2077 "Funzionamento di discariche abusive o incontrollate". |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
| ASSESSORATO / DG<br>DI COMPETENZA          | Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente  |
| VIOLAZIONE<br>CONTESTATA                   | Mancato rispetto degli obblighi derivanti dai contenuti delle direttive 75/442/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 1999/31/CE sulle discariche.   |
| STATO DI<br>AVANZAMENTO<br>DELLA PROCEDURA | <p>La procedura ha avuto inizio nel 2003.</p> <p>Deferimento alla Corte di giustizia europea con Causa C-135/05 e relativa condanna dell'Italia il 26 aprile 2007.</p> <p>Messa in mora ex art. 228, paragrafo 1 del Trattato C.E. del 31 gennaio 2008.</p> <p>Parere motivato ex art. 228 T.C.E. del 25 giugno 2009.</p> <p>Con nota prot. n. 22 del 9 gennaio 2012, inviata al Ministero dell'Ambiente e al Dipartimento delle politiche comunitarie, è stato trasmesso l'aggiornamento delle discariche abusive, come trasmesse dal CFVA. Dalla tabella si evinceva che quattro siti in più, rispetto alla situazione precedente, erano stati bonificati e un altro è stato parzialmente bonificato.</p> <p>La Giunta regionale, con DGR 49/24 del 07/12/2011, ha programmato le risorse per l'attuazione di interventi di rimozione di rifiuti da aree degradate da abbandono di rifiuti nell'ambito della procedura di infrazione n. 2003/2077.</p> <p>Con note della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente n. 25080 del 23.10.2012 e n. 29124 dell'11.12.2012 sono state fornite al Ministero dell'Ambiente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie - ulteriori informazioni riguardanti l'impegno della Regione per la rimozione dei rifiuti e il conseguente risanamento delle aree.</p> <p>Con Determinazione n. 29111/1331 del 10/12/12 è stata delegata ai Comuni interessati l'attuazione degli interventi e, conseguentemente, è stato autorizzato l'impegno complessivo di € 383.702,50 a valere sulle risorse del fondo ambientale regionale. I comuni interessati attualmente dalla procedura sono 9, di cui 6 oggetto di particolare attenzione a Bruxelles poiché definiti come "discariche abusive". Recenti sopralluoghi hanno potuto evidenziare che, in almeno in 4 casi sui 6 di cui sopra, si tratta di meri abbandoni incontrollati, come per gli altri tre siti, a differenza di quanto segnalato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.</p> <p>Nel corso delle riunioni tenutesi a Roma tra i rappresentanti dell'Assessorato e del Ministero dell'ambiente (20 novembre e 6 dicembre 2012) la Regione ha comunicato il cronoprogramma degli interventi e ha manifestato l'impegno a monitorare l'esecuzione</p> |





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

degli interventi e a riferirne tempestivamente gli aggiornamenti.

#### Aggiornamento Gennaio 2013

La Regione Sardegna ha costantemente riferito al Ministero dell'ambiente (da ultimo con nota prot. n. 22600 del 11 ottobre 2013) l'evoluzione della situazione dei siti segnalati. Al mese di gennaio 2014 solo uno dei siti oggetto di particolare attenzione a Bruxelles non risulta ancora bonificato. Per tutti gli altri siti sono stati eseguiti gli interventi di rimozione/ripristino/bonifica. Per l'ultimo sito (di proprietà privata), la bonifica sarà effettuata avvalendosi delle procedure semplificate di cui al D.M. Ambiente 5/2/98. Attualmente la pratica è avviata presso il SUAP comunale, avendo superato positivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA presso il Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato della difesa dell'ambiente della R.A.S.

#### Aggiornamento Gennaio 2014

Nel corso del 2014 la Regione ha continuato ad aggiornare il Ministero con note dei mesi di Maggio e Settembre.

In particolare, con la nota 20355 del 24/09/14, la Direzione generale dell'ambiente ha trasmesso la documentazione che certifica la conclusione dei lavori di rimozione rifiuti/bonifica in cinque dei sei siti oggetto della procedura e l'iscrizione della società titolare dell'ultimo sito al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti con procedura semplificata ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06, emessa dalla Provincia di Sassari.

Successivamente alla sentenza di condanna della Corte di giustizia 2 dicembre 2014, il Ministero ha convocato per il 22 Dicembre una riunione propedeutica alla verifica delle attività svolte e all'aggiornamento del report da inviare alla Commissione europea. A causa dell'impossibilità di partecipare è stata inviata la nota 27980 del 22/12/2014 con la quale sono stati confermati e ritrasmessi i dati precedenti ed è stato comunicato che i lavori di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'ultimo sito sono in corso di svolgimento.

#### Aggiornamento Gennaio 2015

Con nota 6187 del 25/03/15 il Ministro dell'ambiente ha chiesto alla Regione la piena collaborazione per la puntuale individuazione dei soggetti responsabili della mancata attività di bonifica e per gli appositi sopralluoghi da effettuare da parte del Comando del NOE.

Con nota 2721 del 27/03/15 il MATTM comunicava che, a seguito della condanna, il Governo italiano aveva saldato la sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e, contestualmente, inoltrava alla Regione la richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicare con estrema urgenza tutti gli elementi necessari ai fini dell'individuazione delle Amministrazioni responsabili per la sentenza di condanna e del riparto dell'onere relativo alla sanzione a loro carico. La richiesta nasceva dall'esigenza di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

reintegrare, agendo in rivalsa contro i soggetti responsabili, il fondo di rotazione mediante il quale era stata pagata la sanzione forfettaria e dal quale avrebbero dovuto essere prelevati i fondi per il pagamento delle penalità semestrali.

La Regione ha risposto con la nota prot. 9486 del 24/04/15, con la quale ha ribadito che per l'intervento in Comune di Ulassai ricorreva la fattispecie dell'abbandono di rifiuti sulla superficie dell'ex discarica comunale e che l'intervento di rimozione di tali rifiuti era stato completato.

Con nota acquisita al protocollo dell'Assessorato n. 11403 del 19/05/15, la provincia di Sassari comunicava la fine dei lavori nel sito di Perfugas in data 20/04/15 (ultimo sopralluogo del NOE). Subito dopo, con nota 11926 del 26/05/15, la Regione ha aggiornato il Ministero.

Il Ministero trasmetteva poi (prot. 8926/RIN del 27/07/15) la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/14: nell'allegato, tra i siti soggetti a penalità, compariva ancora il sito di Ulassai.

Con nota 17001 del 31/07/15 la Regione ha ricordato che nel sito di Ulassai ricorreva la fattispecie di abbandono di rifiuti e non di discarica abusiva, che i rifiuti stessi sono stati rimossi e che il procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 si era concluso positivamente, non essendo necessari ulteriori interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.

All'ultima nota citata ha fatto seguito (prot. 17202 del 04/08/15) l'invio della scheda anagrafica del sito, compilata come richiesto dal MATTM con nota 9228/RIN del 31/07/15; la scheda riporta ulteriori informazioni sulla procedura ex art. 242 e specifica che il sito risulta non contaminato, come da deliberazione della Giunta comunale di Ulassai n. 56 del 16/07/15, che approva gli esiti del piano di caratterizzazione.

Da ultimo la Regione, convocata dal Ministero alla riunione svoltasi in videoconferenza il 4/9/15, ha illustrato esaurientemente e definitivamente l'esito positivo della situazione del sito di Ulassai, come testimoniato anche dal verbale della riunione stessa inviato dal MATTM con nota acquisita al prot. 19787 del 18/09/15.

Aggiornamento Gennaio 2016

Con nota 3008 del 29/02/16 il MATTM comunicava che la Commissione europea aveva notificato l'ingiunzione di pagamento della seconda penalità semestrale, con decisione ENV.D2/GM/vf/ARES(2016) del 08/02/16. Comunicava inoltre che la medesima CE aveva accettato di decurtare dal calcolo la quota relativa al sito di Ulassai, in quanto i documenti trasmessi dalle autorità italiane hanno permesso di concludere che la discarica stessa è stata regolarizzata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Contestualmente il MATTM ha notificato l'ingiunzione di pagamento della seconda rata semestrale di € 39.800.000, comprendente la sanzione relativa al primo semestre (2 Dicembre 2014 - 2 Giugno 2015). Conseguentemente con nota 1332 del 1703/16 il MEF comunicava di aver anticipato il pagamento della prima sanzione semestrale e di voler procedere ad attivare il reintegro delle somme anticipate a carico delle amministrazioni responsabili; tra queste anche la RAS responsabile in solido con il Comune di Ulassai.

La nota del MEF 31525 del 01/04/16 notifica alla RAS e al Comune di Ulassai la sentenza della Corte di giustizia europea del 02/12/14, specificando che lo stesso MEF ha provveduto nel corso del 2015 a pagare l'importo forfettario (€ 40.000.000) e la prima penalità semestrale (€ 39,8 milioni), e invita la RAS a concordare le modalità attraverso le quali provvedere al reintegro dell'anticipazione (€388.223,50).

Il Presidente della Regione, con nota 10291 del 25/05/16 ha chiesto al Ministro dell'ambiente un intervento finalizzato a riesaminare la determinazione assunta dalla Ragioneria generale e ad attivare un'intesa con le Regioni interessate al fine di individuare soluzioni condivise, come richiesto dalla normativa richiamata dalla stessa lettera di messa in mora e dal principio di leale collaborazione.

La Conferenza Unificata, nella seduta del 26 Maggio 2016, ha preso atto della volontà del Governo di accogliere la richiesta delle Autonomie regionali e locali di sospendere la decorrenza del termine di 90 giorni fissato nella nota di avvio della procedura di rivalsa.

Il Comune di Ulassai ha proposto ricorso al TAR Sardegna per l'annullamento della nota del Ministero dell'economia e delle finanze 31525 del 01/04/16.

Nel corso del 2016 sono state inoltre fornite informazioni al CFS - Comando regionale dell'Umbria, delegato dalla Corte dei Conti:

- con nota 13713 del 15/07/16, in risposta ad apposita richiesta, in merito all'evoluzione della procedura d'infrazione in Sardegna dalla sua origine sino al Luglio 2016;
- con nota 18888 del 04/10/16 in merito agli assessori regionali dell'ambiente che si sono succeduti a partire dal 2008.

Aggiornamento Maggio 2018

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca per il 14/05/2018, poi rinviata al 29/05/2018, una riunione in modalità videoconferenza con la Regione Sardegna – Direzione generale dell'ambiente, la Conferenza Stato-Regioni e l'ufficio legislativo dello stesso Ministero; la riunione è finalizzata a fornire ogni utile elemento relativo alle attività poste in essere per la discarica di Ulassai, loc. Fenarbu, e, in particolare, ad acquisire la documentazione formale attestante le comunicazioni tra la Regione e gli enti territorialmente competenti volte al superamento della procedura di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |   |
|--|---|
|  | <p>infrazione.</p> <p>Aggiornamento Ottobre 2018<br/>Il TAR della Sardegna, con sentenza, Pubblicata il 28/11/2018 con N. 994/2018, sul primo ricorso N. 524 del 2016 proposto dal Comune di Ulassai e sul secondo ricorso N.541/2016 proposto dalla Regione Sardegna, disponendo la riunione delle due impugnazioni, ha accolto i ricorsi, annullato gli atti impugnati e condannato il Ministero MEF al pagamento di euro 3.500 per ciascun ricorso (rispettivamente a favore del Comune di Ulassai e della Regione Sardegna) per spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborsi dei contributi unificati.</p> <p>Aggiornamento Dicembre 2019<br/>Con nota n. 247045 del 21.11.2019, Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nelle more della definizione dell'apposito procedimento necessario all'acquisizione dell'intesa sulla ripartizione fra gli Enti locali degli oneri sostenuti dallo Stato (art. 43, comma 7, Legge 234/2012), ha inviato apposita comunicazione anche al fine di interrompere il decorso dei termini di prescrizione applicabili all'azione di rivalsa.</p> <p>Aggiornamento Dicembre 2020<br/>Non si rileva alcuna novità rispetto a quanto comunicato sino al mese di Dicembre 2019.</p> <p>Aggiornamento Dicembre 2021<br/>Non si rileva alcuna novità rispetto a quanto comunicato sino al mese di Dicembre 2020.</p> |
|--|---|

#### **4. Procedura di infrazione 2014/2140 Industrie alberghiere**

Per la procedura di infrazione 2014/2140 del 14 luglio 2014 sul mancato recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili concessi alle industrie alberghiere si rimanda al paragrafo 10.1.

#### **5. Provvedimenti regionali di recepimento di direttive dell'Unione europea**

Nel corso del 2021 non sono stati adottati provvedimenti di tale natura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 6. Provvedimenti regionali di attuazione di norme del diritto dell'Unione europea, suddivisi per materia

### 6.1 Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

In merito ai provvedimenti di attuazione e adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea relativi alle materie afferenti alla competenza del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, relative alla conoscenza ed alla valutazione dell'assetto idrogeologico del territorio ed alla gestione del rischio da alluvione o da frana:

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | DIRETTIVA 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni   |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Difesa del suolo e assetto idrogeologico - Pianificazione territoriale  |
| <b>Oggetto</b>                               | Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione   |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Autorità di Bacino della Sardegna – Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna (struttura tecnica-operativa dell'Autorità di Bacino)   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino (C.I.)   |
| <b>Estremi atto</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Delibera del Comitato Istituzionale n. 7 del 07.04.2021</li><li>- Delibera del Comitato Istituzionale n. 9 del 03.06.2021</li><li>- Delibera del Comitato Istituzionale n. 10 del 03.06.2021</li></ul>  |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Delibera del Comitato Istituzionale n. 7 del 07.04.2021 - B.U.R.A.S. n.25 del 22/04/2021</li><li>- Delibera del Comitato Istituzionale n. 9 del 03.06.2021 - B.U.R.A.S n.35 del 10/06/2021)</li><li>- Delibera del Comitato Istituzionale n. 10 del 03.06.2021 - B.U.R.A.S n.35 del 10/06/2021)</li></ul> |

In particolare, la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e gestione del rischio alluvioni, è stata recepita, a livello nazionale, dal D.Lgs. 49/2010 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione del rischio alluvioni".

Tali disposizioni impongono agli Stati membri e, a cascata, alle Autorità di bacino competenti per territorio (distretto idrografico) di provvedere agli adempimenti ivi prescritti con scadenze temporali prefissate.

Nell'ambito della Regione Sardegna, la struttura organizzativa che cura gli aspetti tecnici finalizzati all'assolvimento dei suddetti adempimenti è il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

del rischio alluvioni e l'organo che approva i relativi atti è il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Sardegna (di seguito C.I.), ai sensi della L.R. 19/2006.

In particolare, per quanto attiene ai provvedimenti regionali correlati alla Direttiva "Alluvioni", il C.I., nel corso dell'anno 2021, ha emanato le deliberazioni afferenti al Piano Gestione Rischio Alluvione, approvato con DPCM 27.10.2016 ed al relativo riesame – secondo ciclo di pianificazione 2016-21, in ottemperanza all'art.14 della medesima direttiva (rif. Art. 12 D. Lgs. 49/2010), di seguito elencate:

- Delibera del Comitato Istituzionale n. 7 del 07.04.2021 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione – Misure non strutturali - Approvazione delle Linee Guida, ai sensi del comma 5 septies dell'art.8 delle Norme di Attuazione del PAI, per l'analisi modellistica idraulica dei fenomeni di allagamento nei bacini riguardanti ambiti urbani e periurbani interessati da elementi del reticolo idrografico regionale.";
- Delibera del Comitato Istituzionale n. 9 del 03.06.2021 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione – Misure non strutturali - Approvazione delle Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI.";
- Delibera del Comitato Istituzionale n. 10 del 03.06.2021 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione – Aggiornamento intermedio, ai sensi dell'art 42 delle NA del PAI, del quadro conoscitivo del PAI/PGRA sulla base delle risultanze degli studi comunali di assetto idrogeologico."

I suddetti provvedimenti sono disponibili sul sito istituzionale della RAS, "Autorità di bacino" seguendo il percorso: <http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/> e sono pubblicati sul BURAS.

Per quanto attiene all'ambito di competenza del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, non sussistono procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia a causa di inadempienze ad obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea da parte della Regione Sardegna.

## 6.2 Tutela e gestione delle risorse idriche

- **Direttiva 2000/60/CE** del 23.10.2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque che stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di "**bacino idrografico**" e l'unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel "**distretto idrografico**", area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere recepite in Italia attraverso il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Con riferimento all'anno 2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti regionali di attuazione di norme comunitarie:

- con la Deliberazione n. 10 del 17.12.2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna è stato approvato il documento recante la “Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque a livello di bacino idrografico” in preparazione del riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione – 2021.”
  - con Deliberazione n. 4 del 21.12.2020 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino è stato approvato il "Progetto del Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna" - Terzo ciclo di pianificazione 2021, costituito dalla "Relazione generale" e dall'allegato: "Monitoraggio intermedio 2018 sullo stato di attuazione del Programma di misure" - e il "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica".
- **Direttiva 2008/56/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, “direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino” e Decisione della Commissione del 1 settembre 2010 sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine, recepita dal Governo Nazionale con il Decreto Legislativo 13 ottobre 2013 n. 190 recante “Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.”;

Con riferimento all'anno 2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti regionali di attuazione di norme comunitarie:

- Determinazione del Direttore del Servizio STGRI prot. n. 11889 Rep. n.168 del 02.12.2020 – Valutazione e Classificazione delle acque di balneazione marino-costiere relative al quadriennio 2017-2020, ai sensi del D. Lgs n. 116 del 30 maggio 2008 ed individuazione delle acque vietate alla balneazione per la stagione 2021.
- **Direttiva 2006/118/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. La Direttiva 2006/118/CE è una Direttiva figlia della Direttiva Quadro sulle acque (Dir. 2000/60/CE) ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2009.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### 6.3 Tutela ambientale

#### Scheda di rilevazione 1

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Direttiva 2009/147/CE "Direttiva Uccelli"<br>Direttiva 92/43/CEE "Habitat"  |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Natura 2000 e tutela della biodiversità   |
| <b>Oggetto</b>                               | Programma di attività prioritarie concernenti studi e monitoraggi di habitat e specie per i siti della Rete Natura 2000 (Capitolo SC04.1722, missione 09 - programma 05 - titolo 1)   |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio Tutela della natura e politiche forestali  |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Deliberazione di Giunta regionale   |
| <b>Estremi atto</b>                          | Deliberazione di Giunta regionale n. 20/37 del 1.06.2021  |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Pubblicazione sul sito istituzionale il 01.06.2021  |
| <b>Note</b>                                  | <p>Provvedimento regionale di attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli.</p> <p>La DGR ha disposto l'utilizzo di risorse pari a € 150.000 per attività di studi e monitoraggi di habitat e specie, in attuazione delle direttive indicate. In particolare, con la DGR è stato disposto: monitoraggio di habitat e specie vegetali, specie animali, un focus specifico su alcune specie di uccelli di peculiare interesse per la Regione, in particolare destinata per il 2021 al censimento invernale degli uccelli acquatici, e per il 2022 al monitoraggio della specie Tetrax tetrax, infine uno studio di incidenza del calendario venatorio (per ogni anno del biennio 2021-2022).</p> <p>(misure ex art.6 Direttiva Habitat)</p> |

#### Scheda di rilevazione 2

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Direttiva 92/43/CEE "Habitat"   |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Natura 2000 e tutela della biodiversità   |
| <b>Oggetto</b>                               | Gestione della Rete Natura 2000. Contributi ai Comuni per attività di gestione, tutela e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti sul proprio territorio. (Capitolo SC04.1737, Missione 09 - Programma 05 - Titolo 1) |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio Tutela della natura e politiche forestali  |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Deliberazione di Giunta regionale   |
| <b>Estremi atto</b>                          | Delibera  |





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Estremi pubblicazione</b> |  |
| <b>Note</b>                  | <p>Provvedimento regionale di attuazione della direttiva Habitat.</p> <p>La DGR ha disposto l'utilizzo di risorse pari a € 730.000 ai Comuni e alle aree protette istituite delle aree della Rete Natura 2000 per attività di gestione, tutela e valorizzazione dei siti. In particolare, la DGR individua le seguenti tipologie di attività che i Comuni potranno realizzare con gli appositi fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Monitoraggi di specie animali;</li><li>b) azioni di informazione/sensibilizzazione e animazione territoriale, studi propedeutici all'individuazione di forme di gestione dei siti Natura 2000</li></ul> |

### Scheda di rilevazione 3

|  |  |
|--|--|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Direttiva 2009/147/CE "Direttiva Uccelli"<br>Direttiva 92/43/CEE "Habitat"   |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Natura 2000 e tutela della biodiversità  |
| <b>Oggetto</b>                               | Approvazione del piano di gestione della ZPS "ITB033036 - Costa di Cuglieri".  |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio Tutela della natura e politiche forestali   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente  |
| <b>Estremi atto</b>                          | DECRETO n. 888/1 del 27 gennaio 2021   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Pubblicazione sul sito istituzionale<br><a href="http://portal.sardegناسira.it/documents/">http://portal.sardegناسira.it/documents/</a>  |
| <b>Note</b>                                  | <p>Il provvedimento indicato si inquadra come un provvedimento regionale di attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli.</p> <p>Con il Decreto assessoriale è stata disposta l'approvazione del piano di gestione del sito/dei siti. Il piano di gestione costituisce una misura di conservazione ai sensi dell'art.6 della Direttiva "Habitat"</p> |

### Scheda di rilevazione 4

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Norma UE di riferimento</b> | Direttiva 2009/147/CE "Direttiva Uccelli"<br>Direttiva 92/43/CEE "Habitat" |
| <b>Settore/Materia</b>         | BIODIVERSITÀ di specie e habitat   |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
| <b>Oggetto</b>                               | Tutela della fauna marina: attività di soccorso e recupero   |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio Tutela della natura e politiche forestali   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Deliberazione di Giunta regionale  |
| <b>Estremi atto</b>                          | D.G.R. N. 15/6 DEL 23.04.2021 "Attività di soccorso e recupero della fauna selvatica, terrestre e marina, ferita o in difficoltà. Ripartizione delle somme disponibili sul capitolo SC04.2292, missione 09, programma 05, macro-aggregato 104, PCF U. 1.04.01.02.000."   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | - pubblicazione sul sito istituzionale:<br><a href="https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54983/0/def/ref/DBR54957/">https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54983/0/def/ref/DBR54957/</a>   |
| <b>Note</b>                                  | <p>Il provvedimento indicato si inquadra come un provvedimento regionale di attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".</p> <p>Individuando la ripartizione delle risorse del Bilancio regionale per la tutela della fauna selvatica (capitolo SC04.2292), attua la legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e s.m.i. che, all'art. 5, comma 2, riporta: " La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche"</p> |

## 6.4 Sanità

### Scheda di rilevazione 1

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (CE) n. 1/2005, direttive 64/432/CEE e 93/119/CE, Regolamento (CE) n. 1099/2009, Regolamenti (CE) n. 178/2002 - n. 852/2004 - n. 853/2004 - n. 625/2017 |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Alimenti  |
| <b>Oggetto</b>                               | Adozione di procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali nelle macellazioni d'urgenza al di fuori del macello.                                      |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estremi atto</b>          | Determinazione n. 176 del 03/03/2021 |
| <b>Estremi pubblicazione</b> | Protocollo n. 5506 del 03/03/2021    |
| <b>Note</b>                  |                                      |

### Scheda di rilevazione 2

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (CE) n. 1099/2009, Regolamento (CE) n. 1069/2009, Regolamento (UE) 2016/429, Regolamenti (CE) n. 178/2002 - n. 852/2004 - n. 853/2004 - n. 625/2017 |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Alimenti  |
| <b>Oggetto</b>                               | Procedure per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato.   |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Determinazione n. 832 del 14/09/2021  |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Protocollo n. 24068 del 14/09/2021  |
| <b>Note</b>                                  |   |

### Scheda di rilevazione 3

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (CE) 178/2002, regolamento (CE) 1935/2004, Regolamento (UE) 2019/1715   |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Alimenti e mangimi  |
| <b>Oggetto</b>                               | Recepimento "Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti" Intesa (rep. n. 50/CSR, 05 maggio 2021), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Determinazione n. 457 del 24/05/2021  |



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Estremi pubblicazione</b> | Protocollo n. 15535 del 24/05/2021 |
| <b>Note</b>                  |                                    |

#### Scheda di rilevazione 4

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (CE) n. 178/2002 - Regolamento (CE) n. 852/2004 - Regolamento (CE) n. 853/2004 - Regolamento (CE) n. 183/2005 - Regolamento (UE) 2017/625         |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Salute e benessere degli animali, igiene degli alimenti e dei mangimi, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche                                |
| <b>Oggetto</b>                               | Programma annuale di Audit dell'Autorità competente regionale sull'Autorità competente locale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625. Anno 2021. |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Determinazione n. 530 del 09/06/2021  |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Protocollo n. 16891 del 09/06/2021  |
| <b>Note</b>                                  |   |

#### Scheda di rilevazione 5

|  |  |
|--|--|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (CE) n. 178/2002 - Regolamento (CE) n. 852/2004 - Regolamento (CE) n. 853/2004 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Regolamento (UE) 2017/625 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/585 |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Fitosanitari   |
| <b>Oggetto</b>                               | Piano Regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Anno 2021   |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Estremi atto (numero e data)</b>          | Determinazione n. 564 del 16/06/2021   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Protocollo n. 17498 del 16/06/2021   |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>(riferimento e data)</b> |  |
| <b>Note</b>                 |  |

#### Scheda di rilevazione 6

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Direttiva 98/83/CE - Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013   |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Acque destinate al consumo umano  |
| <b>Oggetto</b>                               | Adozione del Programma regionale di controllo per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (PdC 2021-2022). |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Determinazione n. 934 del 30/09/2021  |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Protocollo n. 25263 del 30/09/2021  |
| <b>Note</b>                                  |   |

#### Scheda di rilevazione 7

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale)<br>Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Sanità animale  |
| <b>Oggetto</b>                               | Piano di risanamento e controllo della Tuberculosis bovina della Regione Sardegna anno 2021   |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Determinazione n.120 del 09/02/2021   |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Estremi pubblicazione</b> | Protocollo n. 3319 del 09/02/2021 |
| <b>Note</b>                  |                                   |

#### Scheda di rilevazione 8

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;<br>Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;<br>Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Sanità animale  |
| <b>Oggetto</b>                               | Piano di sorveglianza e controllo della Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna anno 2021.  |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Determinazione n.164 del 26/02/2021   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Protocollo n. 5083 del 26/02/2021   |
| <b>Note</b>                                  |   |

#### Scheda di rilevazione 9

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b> | Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale e ss.mm<br>Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini; |
|--------------------------------|---|



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
|  | Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Sanità animale   |
| <b>Oggetto</b>                               | Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Adempimenti anno 2021.  |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Estremi atto</b>                          | Determinazione n. 345 del 30/04/2021   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Protocollo n. 12771 del 30/04/2021   |
| <b>Note</b>                                  |  |

#### Scheda di rilevazione 10

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale)  |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Sanità animale  |
| <b>Oggetto</b>                               | Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025". |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Giunta regionale  |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Deliberazione della Giunta regionale  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Deliberazione n. 11/44 del 24.03.2021   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 |   |
| <b>Note</b>                                  |   |

#### Scheda di rilevazione 11

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Norma UE di riferimento</b> | Direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964 e Decisione n. 2008/185/ CE e |
|--------------------------------|--|



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
|  | s.m.i.,<br>Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale)  |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Sanità animale   |
| <b>Oggetto</b>                               | Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky nelle aziende suinicole della Regione Sardegna. Deliberazione della Giunta regionale n. 44/19 del 9.11.2021 Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky nelle aziende suinicole della Regione Sardegna. Sostituzione allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 36/39 del 31 agosto 2021. |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Giunta regionale   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Deliberazione della Giunta regionale   |
| <b>Estremi atto</b>                          | Deliberazione n. 36/39 del 31.08.2021  |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 |  |
| <b>Note</b>                                  |  |

### Scheda di rilevazione 12

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione.  |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Sanità animale  |
| <b>Oggetto</b>                               | Deliberazione della Giunta regionale n. 23/37 del 22.06.2021 Misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna. Ridefinizione dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana. |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Giunta regionale  |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Deliberazione della Giunta regionale  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Deliberazione n. 23/37 del 22.06.2021   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 |   |
| <b>Note</b>                                  |   |





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Scheda di rilevazione 13

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (CE) n. 183/2005 e n.767/2009.  |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Mangimi   |
| <b>Oggetto</b>                               | Approvazione degli elenchi regionali (Allegati I, II, III e IV) degli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM) riconosciuti, registrati e identificati ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 183/2005 e n. 767/2009 - Aggiornamento |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Determinazione n. 1185 del 24.11.2021   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Protocollo n. 29690 del 24.11.2021  |
| <b>Note</b>                                  |   |

### Scheda di rilevazione 14

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               |   |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Oggetto</b>                               | Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Delibera della Giunta Regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008. Approvazione dei criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti beneficiari di finanziamenti e contributi regionali anche a valere su fondi non regionali |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  |
| <b>Estremi atto</b>                          | Determinazione n.167 del 01/03/2021   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Protocollo n. 5205 del 01/03/2021   |
| <b>Note</b>                                  |   |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Scheda di rilevazione 15

|  |  |
|--|--|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii.  |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Sanità/ attività di controllo sui prodotti chimici   |
| <b>Oggetto</b>                               | Adozione Piano Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2021, concernente l'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii.   |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico  |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Determinazione del Direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale  |
| <b>Estremi atto</b>                          | n. 332 del 26 aprile 2021  |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Trasmessa ai Dipartimenti di Prevenzione dell'ATS Sardegna (Autorità competenti per i controlli sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) nei territori di competenza) con nota n. 12415 del 28 aprile 2021 |
| <b>Note</b>                                  |  |

### Scheda di rilevazione 16

|  |  |
|--|--|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012.  |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Sanità/ / attività concernenti l'individuazione delle Autorità per i controlli sul Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi   |
| <b>Oggetto</b>                               | Autorità per i controlli sul Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Accordo Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017 e D.Lgs. 2 novembre 2021, n. 179.  |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico  |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Deliberazione della Giunta Regionale   |
| <b>Estremi atto</b>                          | n. 48/53 del 10.12.2021  |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Pubblicata sul sito internet della Regione:<br>(link: <a href="https://delibere.regione.sardegna.it/protected/58304/0/def/ref/DBR57954/">https://delibere.regione.sardegna.it/protected/58304/0/def/ref/DBR57954/</a> )<br><br>In corso di notifica all'Autorità competente nazionale (Ministero della Salute), alle ASL e |



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|             |   |
|-------------|---|
|             | ai Dipartimenti di prevenzione In corso di pubblicazione nel BURAS digitale |
| <b>Note</b> |   |

## 6.5 Agricoltura

### Scheda di rilevazione 1

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>               | Regolamento (UE) n. 2020/2220 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022. |
| <b>Settore/Materia</b>                       | Programmazione comunitaria sviluppo rurale  |
| <b>Oggetto</b>                               | Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Estensione del programma 2014-2022 e programmazione risorse QFP ordinarie e Next generation EU.   |
| <b>Organo/Struttura adottante/competente</b> | Giunta Regionale su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale   |
| <b>Tipo di atto</b>                          | Deliberazione di Giunta Regionale   |
| <b>Estremi atto</b>                          | Deliberazione n. 25-38 del 30.06.2021   |
| <b>Estremi pubblicazione</b>                 | Sito Istituzionale:<br><a href="https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55765/0/def/ref/DBR55717/">https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55765/0/def/ref/DBR55717/</a>  |
| <b>Note</b>                                  |   |

## 7. Provvedimenti regionali di adeguamento a sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea

La Regione Sardegna è interessata da una sola sentenza della Corte di Giustizia, datata 29 marzo 2012 e relativa al mancato recupero degli aiuti illegali concessi alle industrie alberghiere. L'attività posta in essere nel 2021 per assicurare il recupero in questione è sintetizzata al paragrafo 9.1.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**8. Provvedimenti regionali abrogativi o di adeguamento di disposizioni contrastanti o non conformi con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Nel corso del 2021 non sono stati adottati provvedimenti di tale natura.

**9. Procedure di indagine formale della Commissione europea finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuto concessi dalla Regione Sardegna a norma degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'UE**

Nel corso del 2021 non sono state avviate procedure di indagine formale ma è stata avviata una pre-indagine in materia di canoni demaniali nel settore della acquacoltura. La Commissione europea in data 30.09.2021 ha deciso di archiviare la procedura aperta nei confronti della società SAREMAR riportata nella seguente scheda:

**9.1 Aiuti di Stato all'ex Gruppo Tirrenia**

|  |   |
|--|---|
| <b>Norma UE di riferimento</b>                   | Art. 108 paragrafo 2 primo comma TFUE   |
| <b>Riferimento procedura</b>                     | <b>SA 32014 (2011/C), SA 32015 (2011/C), SA32016 (2011/C)</b>   |
| <b>Oggetto</b>                                   | Aiuti di Stato n° SA.32014 (2011/C) (ex 2011/NN), SA.32015 (2011/C) (ex 2011/NN), SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) – Italia Aiuti di Stato a favore dell'ex Gruppo Tirrenia (possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per obblighi di servizio pubblico e possibili aiuti nel contesto della privatizzazione) (SA.28172 (CP 103/2009), SA.29989 (CP 393/2009), SA.30107 (CP 414/2009), SA.30206 (CP 3/2010), SA.31645 (CP 234/2010), SA.31715 (CP 248/2010)  |
| <b>Assessorato/D.G./Ente/ Agenzia competente</b> | Trasporti   |
| <b>Violazione contestata</b>                     | Art. 108 TFUE   |
| <b>Contenziosi in corso</b>                      |   |
| <b>Stato di avanzamento della procedura</b>      | La Commissione europea con Decisione C(2021) 6990 final del 30.09.2021 ha dichiarato la chiusura definitiva dell'indagine formale avviata con Decisione del 05 ottobre 2011, a norma dell'art. 108, par. 1, TFUE , avente ad oggetto, tra le altre, misure a favore della società SAREMAR.<br><br>Con tale Decisione del 30.09.2021 la Commissione ha concluso che alla luce della liquidazione di SAREMAR e dell'assenza di continuità economica con i successori, già |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|             |   |
|-------------|---|
|             | valutata dalla Commissione nell'ambito della Decisione di recupero del 2014, il procedimento di indagine formale sulle misure ancora in sospeso concesse a favore di SAREMAR o dei suoi successori, avviato nel 2011, non ha più ragion d'essere. |
| <b>Note</b> |   |

## **9.2 Aiuti di Stato Italia – SA. 58593 (2020/CP) Canoni demaniali agevolati per le cooperative del settore dell'acquacoltura. Pre-indagine**

La norma statale italiana sui canoni demaniali agevolati per le cooperative svolgenti attività di acquacoltura è al vaglio della Commissione europea a seguito di specifica denuncia da parte di un privato. I suddetti canoni annui sono disciplinati dall'art. 1 del D.M. 15 novembre 1995, n. 595 - attuativo dell'articolo 3, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 400. L'articolo 27 ter della Legge 17 febbraio 1982, n. 41, che equiparava i canoni imposti alle cooperative e alle non cooperative (comma 3) è stato abrogato dall'art. 23 del D.L.vo 26 maggio 2004, n. 154. Pertanto, a decorrere dalla data del 9 luglio 2004, le misure unitarie di canone previste dall'articolo 1 del citato D.M. n. 595, si applicano alle sole concessioni rilasciate a favore delle cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori. Per tutti gli altri operatori che esercitano l'attività di pesca in forma diversa da quella di cooperativa, si applicano i canoni nelle misure unitarie determinate dal decreto del Ministero della Marina mercantile del 19.07.1989 – Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, che fissa dei parametri enormemente più onerosi.

La questione sollevata dai Servizi della Commissione riguarda quindi la marcata differenza tra i canoni versati alle Amministrazioni dalle cooperative e quelli versati dalle imprese non cooperative. La Commissione, nelle note trasmesse dal DPE alle Regioni, si limita al momento a richiedere informazioni alle autorità italiane in merito alla presunta disparità di trattamento che "secondo il denunciante, falsa chiaramente il mercato, favorendo illegalmente le società cooperative che svolgono attività di acquacoltura". In virtù della denuncia vengono chieste informazioni per stabilire se le misure vigenti in Italia siano conformi alle norme sugli aiuti. Le autorità italiane sono state invitate, in particolare, a trasmettere "la propria interpretazione dei fatti citati, e a fornire una descrizione delle misure adottate, indicandone la relativa base giuridica, e precisando se tali misure rientrano nel campo di applicazione di una decisione della Commissione, da un regolamento di esenzione per categoria o da un regolamento "de minimis".

Ci si trova pertanto in una fase interlocutoria che, tra l'altro, ha consentito di stabilire che il fenomeno, in concreto e nelle varie Regioni, è abbastanza circoscritto. Non è tuttavia ancora scongiurata l'apertura di una procedura di indagine formale, con conseguenti effetti di recupero di eventuali aiuti di Stato concessi illegalmente alle società cooperative.

L'Assessorato competente è quello dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, nello specifico il Servizio Pesca e Acquacoltura che ha fornito le informazioni di seguito sintetizzate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Regione, a partire dal 2018 e per il futuro, ha equiparato con legge regionale i canoni per cooperative e non cooperative, in virtù della propria potestà legislativa in materia di pesca, di cui all'art. 3 lett. i) dello Statuto sardo; Il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale", prevede all'art. 2 comma 2 che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura siano determinati dalla Regione. Nonostante il citato art. 2, per lungo tempo tale determinazione è avvenuta sulla base delle norme statali. Con la L.R. 20 marzo 2018, n. 9, art. 1, comma 1, si è infine stabilito che "I canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di pesca, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente". L'art. 1, comma 3 della suddetta legge regionale ha stabilito inoltre che "in attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi ad oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

Per quanto riguarda il pregresso, il problema si pone soprattutto per la società Palma d'oro, che ha avviato un contenzioso con la Regione che è tutt'ora in corso. Tale società rivestiva la forma giuridica di cooperativa nel 2008, al momento della stipula del contratto di concessione, e in quanto tale beneficiava dell'applicazione del canone ricognitorio minimo. Tuttavia, in data 7 novembre 2011, la Società ha modificato la propria ragione sociale trasformandosi in società a responsabilità limitata, e perdendo conseguentemente il beneficio del canone minimo. Tale circostanza non è stata comunicata alla Regione e la società ha continuato a pagare il canone agevolato. Pertanto, una volta emersa tale modificazione della forma sociale, il Servizio Pesca della Regione (nota n. 24419 del 2014) ha provveduto a richiedere i canoni nelle misure determinate dal citato decreto 19 luglio 1989, con importi che si aggirano sui 200.000 euro annui, per gli anni dal 2011 al 2017. Per il periodo successivo al 2017, vige invece la citata L.R. 9/2018. Al fine dell'annullamento degli ordini di introito dei canoni demaniali determinati dalla Regione a partire dal 2011, la Società ha proposto prima ricorso al T.A.R. Sardegna, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, e successivamente ricorso al Tribunale di Cagliari.

Dalla definizione del caso Palma d'oro dipende la posizione regionale in seno all'indagine della Commissione. Attualmente sono al vaglio degli uffici competenti diverse soluzioni per sanare il pregresso (transazione col debitore, rinuncia autorizzata con legge, emanazione di una norma retroattiva etc.). Ogni ipotetica soluzione deve tenere conto del fatto che il canone demaniale in argomento viene incamerato dallo Stato, trattandosi di beni di proprietà statale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **10. Procedure di recupero conseguenti a decisioni della Commissione europea che attestano l'illegittimità o l'incompatibilità con il TFUE di aiuti di Stato concessi dalla Regione Sardegna**

Si segnala che nel corso del 2021 non sono intervenute nuove decisioni di recupero della Commissione europea.

Sono tuttora in corso le procedure conseguenti alle decisioni della Commissione europea del 2 luglio 2008, che ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi alle industrie alberghiere, e del 29 luglio 2016, che ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico.

Non si è ancora conclusa, a causa del contenzioso civile tuttora pendente, la procedura di recupero conseguente alla Decisione della Commissione del 22.01.2014 C (2013) 9101 final (misure di aiuto a favore di SAREMAR). In data 13.09.2017 la Commissione ha, tuttavia, adottato la decisione di chiusura provvisoria della procedura SAREMAR.

### **10.1 Industrie alberghiere**

#### **10.1.1 Il regime e la decisione di recupero della Commissione europea**

Il regime di aiuti alle imprese alberghiere è stato istituito con la legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, che prevedeva l'erogazione di incentivi alle imprese alberghiere per la realizzazione di progetti di ristrutturazione o di riqualificazione delle strutture alberghiere.

Il regime è stato approvato dalla Commissione europea con decisione D/9547 del 12.11.1998 ed attuato nel 2000.

Successivamente, a seguito di interlocuzione con la Commissione europea, è emerso che alcune delle imprese destinatarie degli aiuti avevano iniziato i lavori prima della presentazione della domanda di concessione della agevolazione, in violazione delle prescrizioni della Commissione, che ha avviato un'indagine formale.

A conclusione dell'indagine formale, la Commissione europea, con decisione numero 854 del 2 luglio 2008, ha dichiarato gli aiuti erogati a favore delle imprese che si trovavano nella situazione descritta, incompatibili con il mercato interno, e ne ha disposto il recupero. (Decisione 2008/854/CE della Commissione del 2 luglio 2008 (GU 2008, L 302, pag. 9).

#### **10.1.2 Il ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 108 paragrafo 2 TFUE**

Il 20 maggio 2010 la Commissione europea, ritenendosi insoddisfatta dell'azione di recupero posta in essere dalla Regione Sardegna, ha adito direttamente, ex articolo 108 par. 2 TFUE, la Corte di Giustizia affinché accertasse con sentenza, di natura dichiarativa, l'inadempimento della Regione Sardegna all'obbligo di recupero di cui alla decisione del 2 luglio 2008.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A conclusione della causa C-243/10, la Corte di Giustizia, con sentenza del 29 marzo 2012, ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui alla decisione 854 del 2 luglio 2008, condannandola a dare esecuzione alla stessa.

### **10.1.3 La procedura d'infrazione 2014/2140 e il ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260 paragrafo 2 TFUE**

L'11 luglio 2014 la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora, avviando la procedura di infrazione 2014/2140, e chiedendo lo stato di avanzamento dei recuperi.

A tale data l'importo recuperato ammontava al 14% del totale da recuperare.

Il 29 aprile 2015, la Commissione europea ha adottato la decisione di deferire nuovamente l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ex art. 260, par. 2, TFUE, per non aver integralmente recuperato gli aiuti di Stato illegalmente concessi all'industria alberghiera in Sardegna.

Nell'ottobre 2015 il deposito del ricorso è stato sospeso in attesa della conclusione della procedura di rateizzazione del recupero, autorizzata in via straordinaria dalla Commissione europea. A conclusione della procedura di rateizzazione (ottobre 2016) l'importo recuperato era pari al 52,40% (percentuale ante rateizzazione pari al 14%) (capitale più interessi).

Poiché la Commissione si attendeva una percentuale di recupero superiore, in data 17 gennaio 2018 ha comunicato con nota della Commissaria Vestager allo Stato italiano che, in assenza di un rapido progresso nell'azione di recupero, avrebbe proposto al Collegio dei Commissari di riattivare l'azione di deposito del ricorso.

Trascorsi circa tre mesi, durante i quali sono proseguite le interlocuzioni tecniche, la Commissaria ha informato il Sottosegretario Gozi della propria decisione di proporre al Collegio la revoca della sospensione del deposito del ricorso. La decisione è intervenuta in data 7 giugno 2018. A tale data l'importo recuperato ammontava al 56% del totale da recuperare.

Il 14 settembre 2018 è pervenuta la notifica del ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, par. 2, TFUE, (Causa C-576/18), con il quale la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2012, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell'articolo 260 TFUE.

In riferimento alle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 260, par. 2, TFUE, la Commissione propone alla Corte l'applicazione di una somma forfettaria, che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza di inadempimento (29 marzo 2012) e la sentenza a norma dell'articolo 260, par. 2, e che ammonterebbe a circa 30 milioni di euro (importo giornaliero di euro 13.892 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione), e di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla sentenza a norma dell'articolo 260, par. 2, che ammonterebbe a 126.840 euro al giorno (circa 46 milioni di euro all'anno).





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il 20 novembre 2018 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato innanzi alla Corte il controricorso della Repubblica italiana, predisposto col contributo della Regione, nel quale chiede il rigetto del ricorso della Commissione europea. La Repubblica italiana chiede inoltre alla Corte di prendere in considerazione gli avanzamenti che interverranno nel corso del giudizio, e pertanto di valutare l'applicazione di una penalità degressiva.

Il 4 febbraio 2019 è stata notificata la memoria di replica depositata dalla Commissione europea, alla quale ha fatto seguito la memoria di controp replica della Repubblica italiana.

Successivamente l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto l'apertura della fase orale e l'udienza per la discussione si è tenuta il 23 ottobre 2019 a Strasburgo.

Nel corso dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha illustrato alla Corte i significativi avanzamenti nel recupero, reiterando la richiesta di una penalità degressiva.

Alla data dell'udienza la percentuale di recupero ammontava all'89% in conto capitale (83% capitale più interessi).

La causa C-576/18 si conclude il 12 marzo 2020 con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che condanna la Repubblica italiana al pagamento di una sanzione forfetaria pari a euro 7.500.000 e ad una penalità di mora pari a euro 80.000 per ogni giorno dalla data della sentenza di condanna fino all' integrale recupero degli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

Alla data della sentenza la percentuale di recupero ammontava al 95% del totale da recuperare in conto capitale e all'88% capitale più interessi.

#### **10.1.4 Avvio delle procedure preliminari alla promozione dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti della Regione Sardegna (art. 43 L. 234/2012)**

A conclusione della causa C-576/18 instaurata con ricorso della Commissione europea ex art. 260, par. 2, TFUE, con sentenza del 12 marzo 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato la Repubblica italiana al pagamento di una sanzione forfetaria pari a euro 7.500.000 e ad una penalità di mora pari a euro 80.000 per ogni giorno dalla data della sentenza di condanna (equivalente a euro 29.200.000 annui) fino all' integrale recupero degli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

Con nota dell'8 giugno 2020, la Commissione europea ha ingiunto alla Repubblica italiana il pagamento della somma forfetaria pari a euro 7.500.000, ed ha altresì ricordato che la sentenza della Corte ha stabilito anche una penalità di mora.

Sulla base dell'ingiunzione di pagamento della Commissione, l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (I.g.r.U.e.), Ufficio XII, presso il Ministero dell'Economia e finanze (MEF) ha provveduto ad effettuare il pagamento della sanzione a favore della Commissione europea. Successivamente, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 234/2012, il MEF ha avviato le procedure preliminari alla promozione dell'azione di rivalsa nei confronti della Regione Sardegna. Si tratta di una procedura concordata finalizzata a stabilire se e in che misura l'importo della somma forfetaria versata dovrà essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ripartito tra lo Stato e la Regione, e a definire le modalità e i termini del pagamento da parte della Regione.

Al termine dell'istruttoria verrà sottoscritta un'intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna contenente la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento. L'art. 43 prevede infatti che *"La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"* e che detto decreto sia adottato *"previa intesa con gli enti obbligati"*.

In data 21 luglio 2021 è pervenuta una nota, con la quale il suddetto I.G.R.U.E. ha convocato una riunione tecnica per il giorno successivo, finalizzata ad avviare l'istruttoria propedeutica alla sottoscrizione dell'intesa. Alla riunione, tenutasi il 22 luglio 2021 in videoconferenza, hanno partecipato i rappresentanti dell'I.G.R.U.E. (dott. Mangogna e dott.ssa Gulleri), del Dipartimento politiche europee - Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato (dott.ssa Langella e dott.ssa De Rosa) e della Regione Sardegna - Direzione generale della Presidenza, Servizio Rapporti istituzionali (dott.ssa Medde e dott.ssa Erriu).

Il dott. Mangogna aprendo la riunione ha esposto alcune specificazioni preliminari in riferimento all'art. 43 della L. n. 234/2012, che detta la disciplina in materia di diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione Europea, illustrando nel dettaglio la procedura ivi prevista e richiamando alcune importanti sentenze in materia.

Il dott. Mangogna ha specificato che, nella ripartizione degli oneri finanziari tra le Amministrazioni coinvolte, la finanza generale (e di conseguenza il MEF) non è esentata dal farsi carico di una parte eventuale di essi, qualora vi fossero delle circostanze oggettive non imputabili alla Regione Sardegna e che l'aspetto rilevante dell'attività istruttoria è l'individuazione di criteri di valutazione della vicenda al fine di procedere ad una ripartizione degli oneri, portando *ad adiuvandum* anche casi già analizzati dal MEF.

La dott.ssa Medde ha riassunto la vicenda degli aiuti di Stato concessi alle strutture alberghiere dichiarati incompatibili, evidenziandone le fasi principali e specificando che la Regione in esecuzione della Decisione della Commissione del 2008 ha attivato i recuperi tempestivamente, ma ne sono conseguiti contenziosi avanti il Giudice Amministrativo e il Giudice Civile che sono arrivati fino all'ultimo grado impegnando la Regione per molti anni. Il contenzioso amministrativo si è chiuso infatti nel luglio del 2015, mentre il contenzioso civile si è protratto fino alla primavera del 2019. All'inizio le somme recuperate rispetto al totale sono state modeste, ma grazie anche alla possibilità di rateizzazione dei recuperi concessi dalla UE, le procedure di recupero sono passate dall'8% del valore complessivo al 70-80% all'atto dell'avvio della seconda fase giudiziaria e attualmente sono giunte al 98%.

I contenziosi civili sono stati seguiti pedissequamente dalla Regione e hanno riguardato sia il merito, sia le procedure esecutive e gli atti che ne sono conseguiti. Il giudice amministrativo e il giudice civile in molti casi hanno sospeso gli atti esecutivi attivati dalla Regione e ciò ha determinato il blocco delle procedure, poi censurato dalla Commissione Europea perché, come ha confermato anche il dott. Mangogna, l'obbligo di "tempestiva esecuzione" dell'ordine di recupero emesso dalla Commissione Europea non viene derogato dal decorso dei contenziosi nazionali e il potere di sospensione dell'ordine è consentito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quasi esclusivamente al Tribunale dell'Unione Europea e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. I giudici nazionali possono legittimamente sospendere gli ordini di recupero in casi molto specifici e in tali casi la sospensione vale anche ai fini della deroga dall'obbligo di "tempestiva esecuzione".

La dott.ssa Langella della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiamato la giurisprudenza europea in tema di concessione dell'istituto della sospensiva da parte dei giudizi nazionali, le cui rigide condizioni sembrerebbero mancare, *prima facie*, sulla base degli elementi emersi in riunione – nel contenzioso riferito dalla Regione Sardegna. Ha fatto inoltre presente che le ordinanze cautelari emesse dai giudici nazionali potranno, quindi, essere valutate alla luce della giurisprudenza europea pertinente.

I rappresentanti dell'I.G.R.U.E. e della Regione hanno concordato che per avviare l'istruttoria potessero essere utili le relazioni predisposte per la Struttura di missione del Dipartimento Politiche Europee e per l'Avvocatura dello Stato, con allegati i documenti fondamentali, le sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato relative ai contenziosi che la Regione ha affrontato, ed una tabella di riepilogo di tutti i contenziosi che evidenziasse anche le principali fasi in cui si sono articolati.

Facendo seguito a quanto concordato nel corso della riunione, in data 22 settembre 2021 la Regione ha trasmesso all'I.G.R.U.E. la tabella di riepilogo di tutti i contenziosi che hanno visto coinvolte la Regione e le imprese beneficiarie degli aiuti illegali e incompatibili, con evidenza delle principali fasi in cui si sono articolati, comprese le sospensioni accordate dai giudici, la relazione sul caso, trasmessa dalla Regione all'Avvocatura generale dello Stato nel novembre 2018, come contributo al controricorso dell'Italia innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-576/2018 (ricorso ex art. 260, par. 2, TFUE), e le sentenze rese dal Consiglio di Stato nel 2015 e dalla Corte di Cassazione nel 2019, a conclusione rispettivamente dei contenziosi amministrativi e dei contenziosi civili dei quali la Regione è stata parte.

Si rimane in attesa di essere nuovamente contattati dall'I.G.R.U.E. per le successive fasi della procedura.

### **Progressi nell'azione di recupero degli aiuti illegali e incompatibili**

Alla data di notifica della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la percentuale di recupero ammontava al 95% del totale da recuperare (in conto capitale) (88% capitale più interessi); le imprese nei confronti delle quali era in corso l'azione di recupero erano 6, delle quali 3 imprese interessate da procedure concorsuali, e 3 imprese attive e non interessate da procedure concorsuali.

Alla fine del 2020, con il recupero integrale degli importi dovuti da Baia Silvestra (incorporante Timsas) e Camping Pini e mare, e il parziale recupero dell'importo dovuto dalla società Vadis, la percentuale di recupero degli aiuti saliva al 96% del totale degli aiuti da recuperare (capitale più interessi aggiornati al 15.10.2020), mentre la percentuale relativa al solo capitale da recuperare ammontava al 98%. Con l'ammissione allo stato passivo fallimentare definitivo, nel giugno 2020, dell'importo integrale dovuto alla Regione, anche la società Nicos Residence poteva essere considerata esclusa dalla procedura di recupero.

Residuavano pertanto da recuperare gli importi dovuti dai seguenti 3 beneficiari: Vadis, San Marco, Immobiliare 92.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si ricorda che, a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19, con il D.L. 18/2020 ("Cura Italia") sono stati sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti creditori, nonché i termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, dell'invio di nuove cartelle e degli atti esecutivi. Per effetto di diversi successivi decreti (D.L. 34/2020 "Rilancio", D.L. 104/2020 "Agosto", e da ultimo "Decreto Sostegni" e "Decreto Sostegni-bis" (DL n. 73/2021)) detta sospensione è stata di volta in volta prorogata fino alla data ultima del 31 agosto 2021. Nella circolare 25/E del 20 agosto 2020, l'Agenzia delle entrate ha reso espliciti gli obiettivi degli interventi governativi, i quali erano finalizzati, "da un lato, a fronteggiare la crisi di liquidità venutasi a determinare a seguito dell'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e, dall'altro, a ristorare i soggetti che svolgono un'attività economica e/o professionale, delle spese, sostenute e che sosterranno, per la realizzazione di interventi imposti dalle prescrizioni sanitarie adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica".

Si illustrano di seguito i progressi registrati nell'azione di recupero nel corso del 2021, dei quali la Commissione europea è stata informata con note del marzo 2021, giugno 2021, e da ultimo ottobre 2021. Con il recupero integrale dell'importo dovuto dalla società Vadis, la percentuale di recupero degli aiuti sale al 97% del totale degli aiuti da recuperare (capitale più interessi aggiornati al 31.07.2021), mentre la percentuale relativa al solo capitale da recuperare ammonta al 98%.

### **Vadis**

La società Vadis ha recentemente provveduto ai seguenti versamenti:

- in data 26.01.2021, euro 16.000,00, di cui possono essere rendicontati, a titolo di recupero dell'aiuto di Stato, euro 15.094,34.
- In data 02.03.2021, euro 20.000,00, di cui possono essere rendicontati, a titolo di recupero dell'aiuto di Stato, euro 18.867,98.
- In data 06.04.2021, euro 20.000,00, di cui possono essere rendicontati, a titolo di recupero dell'aiuto di Stato, euro 18.867,88.
- In data 28.04.2021, euro 20.000,00, di cui possono essere rendicontati, a titolo di recupero dell'aiuto di Stato, euro 18.867,93.
- In data 27.05.2021, euro 20.0000,00, di cui possono essere rendicontati, a titolo di recupero dell'aiuto di Stato, euro 18.867,93.
- In data 15.06.2021, euro 19.110,58, di cui possono essere rendicontati, a titolo di recupero dell'aiuto di Stato, euro 15.811,99.

La posizione debitoria del beneficiario risulta pertanto interamente saldata.

### **Immobiliare 92**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In riferimento alla società Immobiliare 92, nell'ambito del contenzioso tuttora aperto sulla cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, la ricorrente ha presentato istanza di sospensiva, sulla quale il Giudice non si è ancora espresso.

Si ricorda che il "Decreto Sostegni" ha disposto la sospensione della riscossione coattiva fino al 30 aprile 2021, poi prorogata fino al 31 agosto 2021 dalla Legge 106/2021 di conversione del DL 73/2021 ("Decreto Sostegni bis").

Pertanto, allo scadere dei termini fissati per la sospensione *ex lege* della riscossione coattiva, si è potuto procedere con il riavvio delle procedure cautelari ed esecutive, e in particolare con l'iscrizione di ipoteca, avvenuta in data 01.10.2021.

Trascorsi 60 giorni dall'iscrizione possono essere avviate le procedure immobiliari.

### **San Marco**

L'impresa ha provveduto al versamento di un consistente importo (poco meno di 1,2 milioni) e pertanto residuano da riscuotere euro 345 mila oltre gli ulteriori interessi alla data di effettivo pagamento. In conseguenza della soccombenza nella causa relativa alla procedura immobiliare, in quanto il giudice dell'esecuzione ha ritenuto necessario un nuovo titolo esecutivo, si è proceduto per l'importo residuo alla notifica di una nuova cartella, onde evitare l'insorgere di ulteriori contenziosi. Tuttavia non si è riusciti a iscrivere nuova ipoteca prima che entrassero in vigore le norme di sospensione della riscossione coattiva, ma solo ad inviare la comunicazione preventiva di iscrizione.

Allo scadere dei termini fissati per la sospensione *ex lege* della riscossione coattiva, si è proceduto a comunicare alla società che il pagamento del saldo finale doveva essere effettuato improrogabilmente entro il 30.09.2021. Scaduto anche suddetto termine senza che l'impresa provvedesse al versamento, si è potuto procedere con il riavvio delle procedure cautelari ed esecutive, e in particolare con l'iscrizione di ipoteca, avvenuta in data 21.09.2021.

Trascorsi 60 giorni dall'iscrizione possono essere avviate le procedure immobiliari.

## **10.2 Aeroporti sardi**

|  |   |
|--|---|
| <b>Riferimento CE</b>                                | Art. 107 paragrafo 1 TFUE   |
| <b>Estremi Decisione</b>                             | DECISIONE (UE) 2017/1861 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2016 (notificata con il numero C (2016) 4862 final)  |
| <b>Oggetto</b>                                       | Decisione della Commissione del 29.7.2016 sull'Aiuto di Stato SA 33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/NN)-Italia-Compensazione per gli aeroporti sardi per gli obblighi di servizio pubblico (SGEI) |
| <b>Assessorato/D.G./Ente/<br/>Agenzia competente</b> | Assessorato dei Trasporti.  |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|   |  |
|---|--|
| <b>Violazione contestata</b>                            | Incompatibilità dell'Aiuto con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107(1) del Trattato- La compensazione finanziaria erogata dalla Regione per il tramite degli operatori aeroportuali alle compagnie aeree per il finanziamento delle attività previste dalla L.R. 10/2010 nel periodo 2010 -2013 non è compatibile con il mercato interno.  |
| <b>Contenziosi in corso</b>                             |  |
| <b>Stato di avanzamento della procedura di recupero</b> | <p>Con riferimento allo stato del recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi disposto dalla Decisione C(2016) 4862 final del 29 luglio 2016, notificata alle autorità italiane in data 1 agosto 2016, e pubblicata nella GUUE L 268 del 18.10.2017 si riporta quanto segue.</p> <p>1) <u>Notifica degli ordini di recupero.</u></p> <p>I provvedimenti di ingiunzione e pagamento sono stati notificati positivamente a tutte le compagnie aeree beneficiarie degli aiuti dichiarati illegittimi, fatta eccezione per la società Tourparade.</p> <p>La suddetta notifica è stata rigettata dal Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, perché non presentata in lingua russa come previsto dalla Convenzione Italia-URSS di assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979. Con le modalità indicate nella nota di rigetto, è stata reiterata la notifica in data 30 maggio 2018 per il tramite dell'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Cagliari. Con nota del 20 agosto 2018 il Consolato Generale d'Italia a Mosca, ha restituito nuovamente gli atti oggetto di notifica in quanto respinti dal locale Ministero degli Esteri con la motivazione che "...non sono state rispettate le modalità di trasmissione degli stessi".</p> <p>La nota prosegue rappresentando che "<i>In ottemperanza all'art.3 della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965, le richieste all'Autorità Giudiziaria della Federazione Russa devono essere inviate direttamente dai Tribunali o dagli Organi competenti italiani al Ministero della Giustizia della Federazione Russa che è l'Autorità Centrale ai sensi della Convenzione di cui sopra</i>".</p> <p>Considerato quanto sopra, seppur tardivamente a causa un disguido con l'UNEP, si è provveduto a reiterare per la terza volta la notifica in questione in data 12 settembre 2019, indirizzandola direttamente al Ministero della Giustizia della Federazione Russa.</p> <p>La terza notifica è stata ricevuta dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa che, tuttavia, ha restituito gli atti comunicando l'impossibilità di eseguire l'ordine di notifica a Tourparade a causa della mancata comparizione in Tribunale della persona specificata. Da fonti non ufficiali pare che Tourparade abbia cessato l'attività già dal 2014/2015 a seguito di fallimento.</p> <p>Con nota del 9 dicembre 2020, la Regione, per quanto sopra rappresentato, ha invitato la Commissione europea a voler valutare positivamente i provvedimenti e le azioni finora</p> |



adottati dalla Regione e, di conseguenza, a considerare l'impossibilità assoluta di eseguire la Decisione in argomento nei confronti di Tourparade.

A seguito di una riunione tenutasi il 6 aprile 2021 tra il DPE e la DG COMP della Commissione europea, con comunicazione del DPE a mezzo e-mail, è stato suggerito alla Regione di raccogliere il maggior numero di elementi possibili presso ENAC per rafforzare il caso.

Conseguentemente, il competente Servizio dell'Assessorato dei Trasporti, con nota Prot. n.8751 dell'11 maggio 2021, ha chiesto all'ENAC informazioni su Tourparade ovvero di comunicare se il vettore sia ancora operativo in Italia in qualità di vettore e/o tour operator; ciò al fine di poter escludere che abbia ancora una licenza operativa attiva in Italia. ENAC ha riscontrato con nota n. 59595-P del 27.05.2021 segnalando che non intrattiene rapporti diretti con i Tour Operator, *ma soltanto con i vettori con i quali vengono sottoscritti i contratti per il noleggio per operare su scali italiani. Nello specifico, dai documenti in loro possesso, l'ultimo contratto attivo tra il vettore GAZPROMAVIA e TOUR PARADE risale al 2013, e specifica di non avere ulteriori dati da comunicare.*

Con nota del competente Servizio Prot. n.10150 del 18.06.2021, la Commissione europea viene aggiornata in merito alla questione Tourparade e, in considerazione del nuovo elemento informativo acquisito dall'ENAC, tenuto anche conto dell'entità del recupero (circa € 30.000,00) e delle azioni compiute e dei correlati costi sostenuti, soprattutto in termini di risorse umane impiegate, è stato chiesto nuovamente alla Commissione europea di voler valutare positivamente le azioni adottate dalla Regione e, conseguentemente, di considerare l'impossibilità assoluta di eseguire la Decisione in oggetto nei confronti della società Tourparade.

Allo stato la Commissione europea non ha riscontrato la richiesta della Regione.

#### 2) Stato di avanzamento procedure di recupero.

Sono stati recuperati gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, oltre gli interessi alla data del versamento, dai seguenti beneficiari: Meridiana Fly SpA, Air Italy, Jet2.Com, Niki Luftfahrt GmbH.

Per gli operatori AMS-Ryanair, Easy Jet, Germanwings e Volotea, l'obbligo di recupero è provvisoriamente eseguito a seguito del versamento della somma dovuta, oltre gli interessi alla data del versamento, in un conto vincolato.

#### Air Berlin PLC

Nei confronti della compagnia aerea Air Berlin è stata presentata in data 11.07.2018 apposita istanza di insinuazione al fallimento ai curatori fallimentari da parte dello studio professionale incaricato dalla Regione Sardegna.

Lo studio legale incaricato dalla Regione ha riferito di recente che è iniziato l'esame dello stato passivo e sono state vagliate le prime 30.000 domande, tra le quali, tuttavia, non era compresa quella della Regione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riferisce, altresì, che stanno pervenendo ulteriori domande di ammissione allo stato passivo che rallentano ulteriormente la procedura. Il Tribunale ha fissato al 02.08.2021 il termine ultimo per la formalizzazione di istanze di ammissione al passivo di Air Berlin.

Lo Studio Legale ha riferito di recente, in data 17 settembre 2021, per il tramite dell'Area legale, che la domanda di insinuazione al passivo della Regione non è stata ancora esaminata e che per via delle numerose domande di ammissione al passivo (90.000 domande sino all'udienza del 02.08.2021), l'udienza di verifica è stata riaggiornata. Pertanto, continua lo Studio Legale, l'esame della domanda della Regione si svolgerà in una prossima udienza di verifica e sino ad allora non potrà essere verificato l'esito dell'insinuazione al passivo che, comunque, non arrecherebbe alcun pregiudizio poiché i pagamenti pro quota potranno avvenire solo con la chiusura della procedura fallimentare, che durerà ancora molti anni. Lo Studio Legale riferisce altresì che in base all'ultima relazione della Curatela datata 16.06.2021 non si intravedrebbe la possibilità di ottenere alcun pagamento in percentuale.

#### Norwegian AIR SHUTTLE ASA

La Regione Sardegna, data l'impossibilità di affidare l'attività di riscossione coattiva all'Agenzia dell'Entrate – Riscossione nonché di utilizzare gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento comunitario per il recupero dei crediti all'estero, ha incaricato uno studio professionale per le attività di recupero, il cui contratto è stato stipulato in data 6 luglio 2018.

Norwegian Air Shuttle ASA ha, quindi, effettuato in data 19 dicembre 2018 un versamento complessivo di euro 125.520,00.

Il suddetto versamento, tuttavia, pur coprendo interamente l'importo dell'aiuto da recuperare, non comprende una residua parte degli interessi maturati alla data del 19 dicembre 2018, che ammonta a euro 200 circa.

La Regione prendendo atto delle Comunicazioni della Commissione europea circa la necessità di recuperare anche l'ulteriore somma residua di euro 200 ha provveduto, con nota del 1° agosto 2019, a richiedere al vettore aereo il versamento della somma in argomento evidenziando che, ai sensi e per gli effetti della cosiddetta clausola Deggendorf è vietata l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione europea.

Il vettore non ha dato seguito alla suddetta richiesta e, pertanto, anche considerata la posizione della Commissione europea, da ultimo manifestata in occasione della Country Visit tenutasi a Roma il 21 novembre 2019, la Regione sta valutando le possibili azioni perseguibili nonché i relativi costi che ne deriverebbero.

Al riguardo la Regione ha comunicato le proprie valutazioni circa la possibilità di applicare retroattivamente il regolamento *de minimis* alla fattispecie in argomento alla luce di quanto recentemente introdotto dalla Comunicazione 2019/C 247/01.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Considerate le difficoltà relative alla concreta applicazione della norma in questione nonché dei rischi legali conseguenti ad un comportamento discriminatorio dell'Amministrazione, la Regione ha ritenuto di non applicare il par.101 della Comunicazione 2019/C 247/01 che consente l'applicazione retroattiva del regolamento <i>de minimis</i>.</p> <p>Con la medesima comunicazione ha inoltre rappresentato che per il recupero coattivo della somma residua di 200 euro circa, la Regione avrebbe dovuto sostenere una spesa di circa 13.000 euro.</p> <p>La Commissione ha preso atto del fatto che il recupero del residuo credito comporterebbe costi per le autorità italiane pari a circa 58 volte l'importo da recuperare e l'esiguo importo degli aiuti ancora da recuperare potrebbe comportare la responsabilità della Regione per danno erariale ai sensi del diritto nazionale.</p> <p>I servizi della Commissione hanno quindi comunicato di non avere, per il momento, ulteriori osservazioni al riguardo. Norwegian Air Shuttle ASA è stata, pertanto, cancellata dal registro Deggendorf.</p> <p><u>Ulteriori informazioni, Germanwings.</u></p> <p>Mentre è ancora pendente il ricorso proposto da Ryanair DAC, con sentenze del Tribunale europeo del 13 maggio 2020 numeri T-8/18, T-607/17 e T-716/17 sono stati respinti rispettivamente i ricorsi di Easyjet, Volotea e Germanwings. I primi due hanno proposto appello alla Corte di Giustizia, mentre Germanwings, in esito alla sentenza, ha richiesto alla Regione l'applicazione retroattiva del regolamento <i>de minimis</i> al caso di specie.</p> <p>In esito agli approfondimenti svolti dal competente Servizio della Regione e alle interlocuzioni con la Commissione europea, è stata accolta la richiesta di Germanwings. (Determinazione del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale Prot. n. 11518 rep. n.343 del 19/07/2021).</p> <p>Con lettera sottoscritta congiuntamente, come previsto dal "Blocked Account Agreement" stipulato tra la Regione e Germanwings, l'Escrow Agent ha provveduto a sbloccare le somme depositate nel conto corrente bloccato a favore del vettore. I legali di Germanwings hanno comunicato lo sblocco della somma di euro 30.747,95 il 4 ottobre 2021 (Prot. n.14054 del 04.10.2021).</p> |
|--|--|

### 10.3 Saremar

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Riferimento CE</b>    | SA.32014 (2011/C) SA.32015(2011/C) SA.32016 (2011/C).   |
| <b>Estremi Decisione</b> | Decisione della Commissione del 22.01.2014 C (2013) 9101 final  |
| <b>Oggetto</b>           | Misure di Aiuto SA.32014 (2011/C) SA.32015(2011/C) SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

|   |  |
|---|--|
| <b>Assessorato/D.G./Ente<br/>Agenzia competente</b>             | Assessorato dei Trasporti  |
| <b>Violazione contestata</b>                                    | Le misure di Aiuto in questione sono incompatibili con il mercato interno.<br>L'Italia ha illegittimamente dato esecuzione agli Aiuti in questione in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea .   |
| <b>Contenziosi in corso</b>                                     | - SAREMAR S.p.a. in C.P. in Liquidazione vs R.A.S.<br><br>Con atto di citazione del 02.01.2018 la SAREMAR S.p.A. in C.P. in Liquidazione ha promosso nanti il Tribunale Civile di Cagliari un'azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. volta ad ottenere la condanna della Regione Autonoma della Sardegna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'asserita illecita attività di direzione e coordinamento. Il valore della controversia è pari ad Euro 13.440.220,00.<br><br><b>All'udienza del 04.2.2020 la causa è stata rinviata al 09 marzo 2021 e si è appreso che la medesima è stata rinviata al 29.03.2022 per la precisazione delle conclusioni.</b>   |
| <b>Stato di avanzamento<br/>della procedura di<br/>recupero</b> | Come emerge nell'ultimo Rapporto Riepilogativo dei Liquidatori Giudiziali relativo al 1° Semestre 2021 si evidenzia che con provvedimento del giudice delegato reso in data 11.5.2021 è stata autorizzata l'esecuzione del quinto riparto a favore dei creditori chirografari. Ciò premesso i crediti chirografari sono stati soddisfatti in misura pari al 61,45 % nell'ambito del III, IV e V riparto, autorizzati, rispettivamente, in data 5.7.2016, 17.7.2018 e 11.5.2021.<br><br>I tempi di chiusura della procedura concordataria, dipendono dall'evolversi delle cause in corso. In merito alla progressione del Concordato Preventivo e relativa prognosi delle somme distribuibili il predetto Rapporto Riepilogativo evidenzia che non è possibile effettuare ulteriori previsioni su successivi riparti. |